

Corso di Laurea Magistrale
in
Storia dal Medioevo all'età contemporanea

Tesi di laurea

La Repubblica sociale italiana e la persecuzione degli ebrei

Relatore

Ch. prof. Simon Levis Sullam

Correlatori

Ch. prof. Alessandro Casellato

Ch. prof. Marco Fincardi

Laureanda

Sara Garbarino matr. 802883

Anno Accademico

2016/2017

Indice

Introduzione	1
I. Il contesto italiano	6
<i>I.1 Lo sviluppo delle teorie razziste e i rapporti con la legislazione coloniale</i>	10
<i>I.2 La formazione della legislazione antiebraica</i>	16
II. La RSI e l'inasprimento delle persecuzioni	22
<i>II.1 I provvedimenti contro gli ebrei</i>	33
<i>II.1.1 Il Manifesto di Verona</i>	34
<i>II.1.2 Le Costituzioni</i>	37
<i>II.1.3 Le leggi e gli atti amministrativi</i>	44
<i>II.2 L'Ispettorato generale per la razza</i>	64
Bibliografia	81

Introduzione

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale uno dei maggiori meriti rivendicati a favore dagli italiani fu l'aiuto da loro prestato agli ebrei¹. Attraverso i canali diplomatici e attraverso la stampa, tra la proclamazione dell'armistizio nel settembre 1943 e il primo dopoguerra (fino al 1947) una tenace azione governativa mirò a valorizzare il comportamento italiano in guerra, non solo nel proprio paese ma anche nei territori occupati (dai Balcani alla Francia), in contrapposizione alla brutale "soluzione finale" tedesca. Il tentativo di oscurare le responsabilità italiane, a svantaggio dell'alleato tedesco, rispondeva – come ha recentemente spiegato Filippo Focardi – alle intenzioni dell'establishment monarchico e dell'élite politica antifascista, tese ad evitare una pace punitiva per il Paese.

Fu questa un'azione che portò alla creazione nel lungo periodo di una zona d'ombra nella memoria pubblica nazionale sul secondo conflitto mondiale, finendo per diffondere un'immagine auto-assolutoria della tragica esperienza fascista². In particolare, comportò un pesante ridimensionamento dell'opera svolta fra il 1938 e il 1943 dal regime nella persecuzione dei diritti degli ebrei, nonché un oscuramento del peggioramento della politica antiebraica nella seconda parte della guerra, perseguito dall'occupante nazista, coadiuvato in questo dagli apparati della Repubblica sociale italiana.

Un lascito di questa interpretazione ampiamente assolutoria, che dunque spiegava l'antisemitismo fascista come mera ipoteca dell'influenza tedesca, è rimasto a lungo e si è manifestato in più sfere: non solo quella politica, individuale e collettiva, ma anche nella storiografia italiana sul fascismo. Renzo De Felice, lo storico italiano che all'inizio degli anni Sessanta aprì la strada alle ricerche sull'antisemitismo fascista, nella sua *Storia degli*

¹ Esiste un'abbondante letteratura storiografica che ha studiato il ruolo italiano nel salvataggio degli ebrei; a titolo d'esempio si veda: S.Zuccotti, *L'Olocausto in Italia*, TEA, Milano 1995, M. Shelah, *Un debito di gratitudine. Storia dei rapporti tra l'Esercito italiano e gli ebrei in Dalmazia (1941-1943)*, USSME, Roma 1991, L. Poliakov e J. Sabille, *Gli ebrei sotto l'occupazione italiana*, Edizioni di Comunità, Milano 1956.

² F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Roma-Bari 2013.

ebrei italiani sotto il fascismo ha rimarcato la lontananza dei provvedimenti fascisti rispetto a un'impostazione razzista. Nel suo libro è possibile, ad esempio, imbattersi in affermazioni come questa:

La persecuzione antisemita non fu che uno – anche se il più mostruosamente evidente – degli aspetti della tragedia. Dire che sino al 25 aprile 1943 essa fu una persecuzione all'”acqua di rose”, almeno in conformo a ciò che avveniva in altri paesi, dire che lo stesso governo della RSI cercò di impedire che essa degenerasse, dire che le violenze e gli stermini furono fatti o almeno ordinati dai tedeschi, dire che la stragrande maggioranza degli italiani deprecò sempre queste violenze e questi stermini è vero. Queste verità non rendono però la persecuzione meno mostruosa³.

A quasi trent'anni di distanza, De Felice ha ribadito questa sua linea interpretativa, affermando in una famosa intervista rilasciata al “Corriere della Sera” che «il fascismo italiano è al riparo dall'accusa di genocidio, è fuori dal cono d'ombra dell'Olocausto⁴».

Tale lettura defelicianiana è stata pesantemente messa in discussione da un ampio settore della storiografia italiana degli ultimi decenni⁵. Il più autorevole esperto italiano della Germania contemporanea, Enzo Collotti, l'ha ad esempio definita “insostenibile” nel suo tentativo di attenuare i caratteri totalitari del regime e di rimarcare – enfatizzandola – la lontananza del regime fascista da quello nazista proprio nel comportamento assunto nei confronti degli ebrei⁶. Inoltre, la storiografia anche internazionale sulla Shoah in Italia ha confutato, sempre negli ultimi decenni, la linea che scarica meramente sulla Germania nazista la responsabilità della persecuzione ebraica, ribadendo la natura autoctona dell'antisemitismo fascista in un quadro più ampio della politica della razza inaugurata da

³ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993 (1961), p. 462.

⁴ Intervista di G. Ferrara a R. De Felice, “Corriere della sera”, 27 dicembre 1987.

⁵ Per una panoramica sulla formulazione e diffusione della visione riduzionista del fascismo come regime autoritario e non dittatoriale nonché sulle sue implicazioni politiche, e anche sulle posizioni critiche nei suoi confronti si rimanda a N. Tranfaglia, *Il ventennio del fascismo*, in A. Del Boca (a cura di), *La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico*, Neri Pozzi, Vicenza 2009, pp. 107-147.

⁶ E. Collotti, *Il razzismo negato*, in “Italia contemporanea”, n. 212, settembre 1998, p. 581-582.

Mussolini con la proclamazione dell'Impero⁷. Ha inoltre sottolineato la corresponsabilità italiana nella deportazione ebraica, cercando di spiegare i motivi di una politica della memoria sempre più attenta alle vittime e ai “giusti” piuttosto che ai carnefici⁸.

La mia ricerca si propone di inserirsi all'interno di quest'ultimo filone di studi relativi alla persecuzione ebraica ad opera del fascismo italiano, andando a ricostruire la politica della razza nello specifico contesto dell'estremo biennio fascista, quello della Repubblica sociale italiana. A metà del novembre 1943 il Partito fascista repubblicano si riunì a Verona con l'intenzione di redigere un piano programmatico per il governo della nuova Repubblica fascista. Tra i punti del Manifesto approvato chiara era l'iniziativa di un pesante inasprimento dei provvedimenti antiebraici: gli ebrei furono dichiarati nemici di guerra; non protetti dalle norme del diritto internazionale e requisiti dei loro beni, in molti vennero arrestati e deportati nei campi di concentramento ad opera non solo dell'esercito nazista occupante, ma anche e soprattutto della linea politica repubblicana. Il mio lavoro è quindi volto a ricostruire la centralità del fascismo di Salò quale protagonista attivo (e non mero alleato passivo dei nazisti) nella persecuzione ebraica. La decisione di focalizzare l'attenzione sull'epilogo fascista nasce dal fatto che il tema della violenza e delle politiche repressive attuate dalla RSI è stato – come ha rimarcato Toni Rovatti – “volutamente disconosciut[o]” per lungo tempo quale oggetto meritevole di analisi⁹.

Per rispondere a questi obiettivi si è lavorato sulle seguenti fonti. Le carte del Carteggio Riservato della Segreteria particolare di Mussolini e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del periodo del biennio repubblicano (conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato, fondo RSI) hanno rappresentato un punto di partenza fondamentale

⁷ Un esempio di questo filone di ricerca è lo studio di M.-A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, Il Mulino, Bologna 2008.

⁸ S. Levis Sullam, *I carnefici italiani. Scene del genocidio degli ebrei, 1943-1945*, Feltrinelli, Milano 2015. Interessante in merito è anche lo studio di G. De Luna, *La repubblica del dolore: le memorie di un'Italia divisa*, Feltrinelli, Milano 2011.

⁹ T. Rovatti, *Linee di ricerca sulla Repubblica sociale italiana*, in “Studi Storici”, n. 55, Roma 2014, p. 287.

in quanto hanno permesso di ricostruire i progetti legislativi antiebraici nati in seno alla RSI, i programmi e le aspettative dell'Ispettorato generale della razza. A questo "laboratorio legislativo" si è affiancata l'analisi di riviste e quotidiani di ambito cronologico e geografico salodino, nonché della produzione figurativa e visuale della RSI, al fine di verificare se e come l'antiebraismo dichiarato programmaticamente alla nascita della Repubblica sociale trovasse poi espressione nella propaganda retorica e (in termini più limitati) iconografica.

L'analisi si concentra su un arco temporale ristretto, quello che copre l'esperienza della Repubblica sociale italiana. La predominanza di uno sguardo particolareggiato non ha però, d'altro canto, negato una prospettiva più ampia, di lungo periodo: si è, infatti, cercato di inserire il fenomeno antiebraico dell'ultimo fascismo nella politica della persecuzione antiebraica del fascismo ventennale; cosa che ha consentito di verificarne continuità e discontinuità.

La ricerca si struttura in due parti, che mirano ad analizzare come la Repubblica sociale italiana si confrontò con la politica della razza, esaminando le modalità attraverso le quali essa gestì la persecuzione degli ebrei dal punto di vista da un lato delle formulazioni giuridiche e dall'altro delle implicazioni politiche, nonché studiando gli aspetti iconografici e simbolici messi in campo dalla sua propaganda visuale e testuale.

La prima parte della ricerca si propone di leggere la persecuzione antiebraica salodina in una prospettiva di ampia portata. Gli eventi compresi tra il 1943 e la Liberazione sono ricondotti all'interno di una panoramica generale sul razzismo nel ventennio fascista, di cui viene ripercorsa l'evoluzione della nascita delle leggi antiebraiche e della persecuzione dei diritti degli ebrei. In questa sezione è presente il confronto con alcune tematiche della storiografia giuridica, nel tentativo di comprendere se esiste una specificità della *cultura giuridica fascista* e in che modo essa presenti delle peculiarità proprie in materia razziale. In questo capitolo si affronterà, quindi, lo sviluppo delle teorie razziste contro gli ebrei e i rapporti con il razzismo coloniale, e successivamente la formazione della legislazione antiebraica.

Il secondo capitolo, dedicato all'analisi dell'inasprimento delle persecuzioni antiebraiche attuato nel periodo della RSI, dedica il suo primo paragrafo alla ricostruzione del nuovo corso persecutorio, avente inizio simbolicamente con il congresso del Partito fascista repubblicano tenutosi a Verona il 14 novembre 1943. Il congresso formulò la linea programmatica sviluppata nei mesi successivi in provvedimenti legislativi e amministrativi, che meritano di essere studiati in quanto – secondo la formulazione di Sarfatti – portarono a un sostanziale slittamento dalla persecuzione degli ebrei: si passò, infatti, dalla persecuzione dei *diritti* degli ebrei alla persecuzione delle loro *vite*¹⁰.

Nel secondo paragrafo è affrontata la storia della fondazione e dell'attività dell'Ispettorato generale per la razza, un progetto in cui furono coinvolti con obiettivi e visioni discordanti diversi gerarchi repubblicani, come Giovanni Preziosi, che fu posto a capo dell'Ispettorato. Di tale organismo viene qui presa in analisi una serie di progetti legislativi che esso formulò, relativi alla definizione e alla differenziazione razziale, nonché alla limitazione dei diritti dei cittadini non italiani o italiani, ma di sangue straniero o meticci. Il terzo paragrafo mira, invece, a studiare come la politica della razza elaborata dai vertici politici della RSI si manifestò a livello propagandistico attraverso la stampa pubblicata in stretta relazione con i vertici dell'Ispettorato generale della razza. Nel quarto capitolo è, quindi, presentata una ricostruzione del ruolo svolto dall'Italia nella deportazione degli ebrei.

La ricerca si conclude con alcune considerazioni generali sulla politica della razza del fascismo salino e ventennale, elaborate nell'epilogo.

¹⁰ M. Sarfatti, *La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Torino 2005, pp. 98-99

I. Il contesto italiano

Nello studio della legislazione antiebraica italiana, una delle questioni più dibattute è l'individuazione delle ragioni che hanno portato alla sua promulgazione. La vulgata nazionale - a cui si è già accennato - esenta gli italiani dall'accusa di antisemitismo in virtù del numero esiguo di cittadini ebrei presenti tra la popolazione, in un confronto con gli stati dove il gruppo ebraico è più numeroso e identificabile all'interno della società. Questi possono essere i paesi dell'Europa centro-orientale, nei quali molte comunità ebraiche vivono separate dal resto della società e in condizioni di indigenza, e dove gli attacchi violenti che subiscono sono legati a un'intolleranza di natura religiosa; oppure nazioni come la Francia o la Germania, dove gli ebrei sono sì numerosi, ma l'integrazione è elevata, e ciononostante sul finire del XIX secolo esplose la questione ebraica come strumento del conflitto politico¹¹. Corollario di questo ragionamento è che l'Italia, priva di situazioni di conflittualità sia per la presenza di una comunità ebraica molto piccola, sia per l'elevata integrazione nella società che la caratterizza, non ha elaborato sentimenti antiebraici. È solo grazie a un uso massiccio della propaganda che il regime fascista riesce a instillare i germi del razzismo nella popolazione, e solo parzialmente: il luogo comune vuole che ci sia un «solerte impegno a soccorrere gli ebrei prima perseguitati nei loro diritti dal regime fascista e poi braccati dall'alleato germanico assetato di sterminio¹²». Sennonché tale tentativo di ridimensionare la portata dell'antisemitismo degli italiani impedisce di comprendere come sia stato possibile che, alla promulgazione delle leggi razziali da parte del regime, gran parte della popolazione abbia risposto con favore, o con un assenso silenzioso.

¹¹ Per un quadro sulla situazione della popolazione ebraica nei differenti paesi europei mi limito a citare A. Foa, *Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento*, Roma-Bari 2009.

¹² Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano*, cit., p. XI.

Se la storiografia odierna, rifiutando l'impostazione semplicistica defelicianiana, non attribuisce più la responsabilità del *corpus* antiebraico alla mera influenza della Germania nazista, è comunque necessario chiedersi se il razzismo e le leggi razziali siano prodotti inevitabili del fascismo, presenti in potenza fin dalla comparsa del regime. A monte di questo interrogativo tuttavia è possibile formularne uno ulteriore: se nella cultura italiana è già presente un sostrato ideologico favorevole al razzismo prima dell'avvento della dittatura.

La diffusione delle discriminazioni razziali non è fenomeno improvviso: fin dalla seconda metà del XIX secolo si accompagna allo sviluppo delle nozioni di razza, legate allo sviluppo della biologia, su cui si innesteranno i pregiudizi xenofobi. È il periodo storico in cui compare l'antisemitismo moderno, termine coniato nel 1879 dal polemist e giornalista Wilhelm Marr e dalla specifica connotazione razziale, che rappresenta uno scarto rispetto all'antigiudaismo dal fondamento religioso -cattolico e protestante- diffuso in Europa fino a questo momento¹³. Sono decenni in cui il pregiudizio contro gli ebrei appare in molteplici contesti, svuotandone l'identità per perseguire diversi scopi politici: dal mondo tradizionalista e borghese che li critica come comunità non assimilata e volta ai propri interessi -se non come bolscevichi, con il progredire delle vicende russe-, ai movimenti socialisti, per i quali l'ebreo diventa il portatore delle istanze del capitalismo. Li affianca un'evoluzione dell'antigiudaismo religioso, che si adegua al mondo contemporaneo e identifica nell'ebreo un'incarnazione della modernità, intesa come mondo laico, privo di valori a cui la religione deve contrapporre i suoi dettami etici.

Nella società italiana, prima ancora della comparsa dell'antiebraismo nella sua versione secolarizzata, è presente quello di stampo cattolico, che assume un nuovo vigore nell'ultimo decennio del XIX secolo. Campagne veementi contro gli ebrei si trovano sulle pagine de «La Civiltà Cattolica», rivista gesuita considerata vicino alle posizioni pontificie, solo l'esempio più noto di una produzione pubblicistica di stampo reazionario che avversa l'uguaglianza civile conquistata dagli ebrei e l'identifica come una stortura del mondo moderno. La modernità, con gli stili di vita e le professioni che la caratterizzano, è

¹³ Per un inquadramento storico dei concetti di antisemitismo, antigiudaismo e antiebraismo: G. Luzzatto Voghera, *Antisemitismo*, Milano 1997.

percepita come anticattolica e stigmatizzata: lo si vede anche nelle riviste cattoliche di provincia come «La Voce cattolica», organo della diocesi di Brescia, che parla di «*Giudaismo liberale*» riferendosi al fenomeno per il quale gli ebrei moderni, vergognandosi della propria religione, se ne allontanano e così perdono la propria etica, giacché «la tentazione della libertà civile aveva indotto nell'indifferenza religiosa [...] i Giudei liberali sono moltissimi, specialmente nelle grandi città o in regioni con scarsa rappresentanza giudaica, e appartengono per lo più alle classi medie di professionisti e commercianti¹⁴». È rilevante come in queste riviste ricorra l'idea della congiura ebraica, *topos* che attraverserà tutte le fasi della persecuzione, e che avrà la massima espressione nel successo editoriale dei *Protocolli dei savi anziani di Sion*, il falso storico di origine russa dei primi dell'Ottocento volto a smascherare un complotto degli ebrei ai danni di tutti gli altri popoli¹⁵. Questo testo ha un ruolo di rilievo nella propaganda dei persecutori di tutta Europa; all'inizio degli anni Venti compaiono le prime due edizioni italiane, una del religioso Umberto Benigni e l'altra di Giovanni Preziosi, futuro protagonista della Repubblica sociale. Ex-sacerdote, Preziosi si allontana dalle posizioni di un antiebraismo meramente cattolico, e tramite l'attività di pubblicitista e giornalista diffonde le sue violente e precoci bordate contro gli ebrei, accusati di cospirare contro il fascismo e la Nazione. Il regime non assimila la sua figura a livello istituzionale, ma approva la pubblicazione della sua rivista «La Vita italiana», assieme ad altre tristemente note, quale ad esempio «La Difesa della razza» di Telesio Interlandi, dallo stampo biologistico¹⁶. A ridosso dell'emanazione delle prime leggi razziali queste riviste, affiancate dai quotidiani, iniziano una campagna di propaganda antiebraica di grandi proporzioni: sono lo strumento dello stato fascista per formare capillarmente il consenso degli italiani. Per quanto riguarda Preziosi, l'ex-sacerdote al momento non assume un ruolo istituzionale nella campagna antiebraica fascista; in questi anni intesse l'insieme di relazioni anche internazionali -sono noti i suoi rapporti con alcuni esponenti nazisti- che nel 1944 lo porterà ad assumere la carica di

¹⁴ *Il popolo che fu di Gerusalemme. In cerca di una patria. Dagli altari nella polvere*, in «La Voce cattolica» 12 dicembre 1938, n. 49, riportato da M. Ruzzenenti, *La capitale della RSI e la Shoah. La persecuzione degli ebrei nel bresciano (1938-1945)*, Rudiano 2006.

¹⁵ N. Cohn, *Licenza per un genocidio. I protocolli dei savi anziani di Sion*, Torino 1969.

¹⁶ Il primo numero de «La Difesa della razza» è del 5 agosto 1938.

Ispettore generale della razza. Le tesi sostenute da Preziosi sono messe in relazione a quelle del filosofo Julius Evola, accomunati in una corrente che si può definire un antisemitismo *esoterico-spirituale*, che utilizza istanze di tipo biologistico per identificare gli ebrei, ma a questo unisce una visione permeata da riferimenti culturali, quali le categorie opposte di arianesimo e giudaismo. Il filosofo però non rappresenta

(...) una versione edulcorata del razzismo antisemita al confronto con il biologico del razzismo nazista; il razzismo spirituale del quale parla Evola vuole partire appunto dal dato biologico, che gli pare ancora troppo rozzo e deterministico, per sublimarlo e portarlo a pieno compimento «sul piano dello spirito» (...) intendeva potenziare e nobilitare, e non già attenuare, il razzismo...¹⁷.

Risulta come, a pochi anni dall'emanazione delle leggi razziali, il paese sia attraversato da diverse correnti di razzismo; sarà la corrente di stampo biologistico ad avere un ruolo centrale nell'elaborazione dei primi elaborati fascisti antiebraici¹⁸.

A differenza di altre realtà europee, in Italia non si arriva alla costituzione di movimenti politici basati sul razzismo: è il fascismo ad assimilare la temperie razzista e bisogna interrogarsi sul significato da attribuire al suo operato. Le interpretazioni storiografiche si dividono tra quanti affermano che le leggi del 1938 rappresentino un punto di svolta della politica di Mussolini e quanti invece sostengono una continuità con il fascismo degli anni precedenti. A sostegno della prima linea interpretativa si cita il fatto che fino al 1938 non compaiono campagne contro gli ebrei nel dibattito pubblico; inoltre personaggi radicalmente antisemiti come Preziosi, o lo scrittore Paolo Orano¹⁹, hanno presa su una parte limitata del Paese. Quanti invece vedono nelle leggi antiebraiche un aspetto di rottura supportano la tesi dell'uso del razzismo per un fine politico: la necessità di individuare un nemico interno che possa rinsaldare il legame tra la società e la

¹⁷ Collotti, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Bari - Roma 2003, p. 48.

¹⁸ M. Raspanti, *I razzismi del fascismo*, in *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, a cura del Centro Furio Jesi, Bologna 1994.

¹⁹ *Gli ebrei in Italia* di Paolo Orano è pubblicato dalla casa editrice Pinciana nel 1937.

dittatura, e che sia funzionale all'avvio di una nuova fase per il fascismo, in cui la civiltà italica possa compiere un salto di qualità con la realizzazione dell'*uomo nuovo* fascista.

Una posizione più sfumata, che accoglie ed elabora gli elementi di entrambe queste teorie, è la definizione di Ilaria Pavan di una «progressione antisemita», un graduale diffondersi dell'idea di razza all'interno del discorso politico; la familiarità con i concetti razzisti accumulata negli anni rende possibile ottenere il consenso di una grande parte della popolazione alla comparsa delle leggi razziali²⁰. Se già con la politica popolazionista degli anni Venti il regime diffonde il concetto della *stirpe italiana*, le differenze di razza si insinuano anche in altri tipi di provvedimenti, ad esempio nel codice Rocco: nella *Definizione dei delitti contro l'integrità e sanità della stirpe* si introduce un vincolo di tipo razziale, adeguando il codice penale ai risvolti delle campagne coloniali. In altre parole compaiono, accumulandosi, diverse gradazioni di xenofobia, che introiettano il concetto di alterità razziale nella società.

I.1 Lo sviluppo delle teorie razziste e i rapporti con la legislazione coloniale

Allo sviluppo e alla diffusione delle teorie razziste concorrono anche le politiche fasciste volte al sostegno della *stirpe italiana*²¹. Negli anni Venti il regime inizia un'opera legislativa di tutela della salute sociale, presente anche in altri stati, ma che in Italia in breve tempo diventa uno strumento pervasivo di controllo della popolazione. A partire dalle teorie eugenetiche ottocentesche si elabora una pratica di miglioramento e purificazione della razza, che ricopre una funzione basilare nell'ideologia dell'*uomo nuovo* propugnata

²⁰ I. Pavan, *Fascismo, antisemitismo, razzismo. Un dibattito aperto*, in *A settant'anni dalle leggi razziali: profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, Roma 2010, p. 31.

²¹ Il concetto di *stirpe* precede l'affermazione di quello di razza, ed è legato alla trasmissione del patrimonio culturale e biologico attraverso il sangue, in un'evoluzione dei sistemi genealogici nobiliari. Stefano Maria Cutelli, che dal 1939 dirigerà la rivista «Il diritto razzista», la definisce come «particella generativa, semenza, eternamente invariabile ed eternamente trasmissibile»; in «Il diritto razzista», n.1, 1940 riportato in S. Falconieri, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna 2011, p. 118.

dalla dittatura. Le politiche popolazioniste sono subordinate alla creazione del *mito dell'italianità*, in un processo che avvicina il fascismo alle teorie naziste²². Sono molteplici le discipline utilizzate per questo nuovo sviluppo ideologico, ad esempio la demografia, i cui risultati sono utilizzati per evitare la contrazione demografica, che è interpretata dal fascismo come debolezza e pericolo per la sopravvivenza per la Nazione. È presente l'opposizione al controllo delle nascite, e con il plauso delle istituzioni cattoliche nascono istituti come l'Opera nazionale maternità e infanzia, istituito nel 1925.

È con il discorso definito “dell'Ascensione” che Mussolini apre ufficialmente al corso popolazionista, esordendo con un «esame della situazione del popolo italiano dal punto di vista della salute fisica e della razza» e sostenendo la necessità di un incremento demografico: per non essere schiacciati dagli altri stati più popolosi è vitale «(...) curare la razza, a cominciare dalla maternità e dall'infanzia»²³. I provvedimenti emanati in questo ambito sono molteplici, ma ai fini della ricerca è interessante sottolineare la chiave interpretativa per la quale essi esprimano una tensione ideologica del regime verso la realizzazione di una versione potenziata del popolo italiano.

Queste politiche modellano un'immagine di italianità che si staglia sugli altri popoli, in virtù di una superiorità teorizzata dal regime. La diffusione del mito dell'italianità non rende automatica l'assimilazione delle istanze razziste:

l'assunzione (...) di un'identità, potenzialmente disponibile ad accogliere una cultura razzista, in ciò trova una condizione necessaria ma non sufficiente. Le sono indispensabili infatti da un lato una continua educazione autoritaria e repressiva, con la crescita del proprio senso di potere e di isolamento, dall'altro una evoluzione in tale direzione anche nell'ambito delle figure dei “garanti” del sistema di prevenzione ed assistenza a cui è totalmente demandata la soluzione di ogni problema²⁴.

²² A questo proposito Raspanti parla della presenza dell'arianità come *idioma culturale* nella società italiana: M. Raspanti, *Il mito ariano nella cultura italiana fra Otto e Novecento*, in A. Burgio (cur.), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna 1999.

²³ Discorso di Mussolini alla Camera dei deputati del 26 maggio 1927.

²⁴ A. Mignemi, *Profilassi sanitaria e politiche sociali del regime per la «tutela della stirpe». La “mise en scène” dell'orgoglio di razza*, in *La menzogna della razza*, cit., p. 68.

In questo quadro si colloca l'avversione fascista per l'emigrazione che sta interessando anche la popolazione italiana: per non disperdere il patrimonio biologico della Nazione diventa necessaria l'acquisizione di territori nuovi dove stanziare l'eccesso di popolazione, evitando la rottura del legame tra questi italiani e la madrepatria. Le conquiste coloniali, espressione delle aspirazioni imperiali del regime, possono essere interpretate anche in un contesto di tutela della razza italiana; una volta scongiurato il pericolo della dispersione degli italiani nel mondo, si rende tuttavia necessario un intervento protezionista per evitare i rischi di contaminazione con le popolazioni colonizzate.

Fin dal periodo coloniale di età liberale, l'Italia adotta nei confronti delle popolazioni africane una politica separazionista e già dalla formazione della colonia eritrea nel 1890 si considera necessaria la divisione tra gli italiani e gli indigeni²⁵. Il governo italiano mostra un atteggiamento critico nei confronti delle scelte operate della Francia, a favore di una politica assimilazionista; si opta per una legislazione basata sull'istituto giuridico dello *ius sanguinis*, che fin dai primi provvedimenti pone i colonizzati in una condizione di subalternità.

Con l'avvento del fascismo l'importanza dello *ius sanguinis* aumenta e diventa il fondamento legislativo, legandosi all'esaltazione ideologica dell'italianità operata dal regime; il divario tra gli italiani e le comunità colonizzate diventa più profondo mediante un aggiornamento della legislazione precedente.

Il fascismo avvia una sistemazione organica delle norme: è del 1933 l'*Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia*, (R.d.l 6 luglio 1933, n. 999) che unisce e sistematizza gli ordinamenti delle due colonie. Il testo propone la regolamentazione del diverso *status* di italiani e indigeni nel capo II *Della sudditanza e della cittadinanza*, nel quale si definisce la categoria di suddito tramite la discendenza parentale diretta da indigeni. Per quanto il

²⁵ La terminologia volta a sottolineare la differenza tra *italiani* e *indigeni* è presente fin dall'atto costitutivo della colonia eritrea, il decreto regio n. 6792 del 1° gennaio 1890.

concetto di discendenza fosse presente nei testi legislativi coloniali precedenti, ora è molto enfatizzato. Ne è un esempio il R.d.l. 2 luglio 1908 riguardante la colonia eritrea, nel quale è identificato come suddito «l'individuo che, non essendo italiano o cittadino di uno Stato straniero, sia nativo della Colonia, o appartenga a tribù o a stirpi della stessa», insieme all'«individuo appartenente ad una popolazione africana o delle altre regioni del Mar Rosso, il quale presti o abbia prestato servizio stabile presso l'Amministrazione pubblica o che abbia residenza nella Colonia da due anni non interrotti²⁶». Se il vincolo di nascita è già presente in questi regolamenti coloniali dell'Italia liberale, è comunque affiancato da altri parametri di tipo culturale; con il fascismo l'aspetto biologico è enfatizzato e diventa l'unico parametro discriminatorio. Lo stesso principio biologico si ravvisa nei confronti degli italiani, con esito positivo: indipendentemente dal luogo di nascita, è la discendenza parentale che attribuisce loro la cittadinanza. La stessa concezione giuridica si ritrova nell'*Ordinamento organico per l'amministrazione della Libia*²⁷ e, con la conquista dell'Etiopia e la proclamazione dell'impero dell'Africa orientale italiana, nell'*Ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale italiana*²⁸. Il processo legislativo fascista mira a trasformare la definizione di sudditanza coloniale liberale, legata soprattutto al parametro di civilizzazione della popolazione colonizzata, in un concetto basato meramente sulla differenziazione razziale.

Michele Sarfatti descrive questa progressione come «la transizione da una politica razzistica *coloniale* a una politica razzistica *pura*²⁹», che inoltre comporta un peggioramento giuridico per la categoria dei meticci: questa infatti viene negata dalla classificazione del legislatore fascista, il quale rifiuta di conferire uno *status* giuridico specifico alla categoria dei *misti* e li assimila a quella degli indigeni. L'atteggiamento di negazione del meticcio, che ricorrerà anche nelle leggi antiebraiche, è ricondotto dalla storica del diritto Silvia Falconieri all'influenza del diritto coloniale francese sul legislatore italiano, seppur piegandolo a finalità completamente diverse: accanto alla scelta di basarsi su un criterio

²⁶ R.d. 2 luglio 1908, contenuto in S. Falconieri, *La legge della razza*, cit., p. 50.

²⁷ *Ordinamento organico per l'amministrazione della Libia*, R.d.l. 3 dicembre 1934 n. 2012.

²⁸ *Ordinamento e amministrazione dell'Africa orientale italiana*, R.d.l. 9 maggio 1936 n. 754.

²⁹ M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, p. 118.

discriminatorio di tipo razziale, in entrambe le normative è presente «l'idea di non dar vita a categorie intermedie tra l'indigeno e il cittadino³⁰».

Nel contesto della salvaguardia della qualità superiore della razza italiana dai pericoli della contaminazione, il regime elabora dei provvedimenti legislativi volti a impedire le unioni tra italiani e indigeni, opponendosi alla pratica precedente di sottoporre l'unione tra un cittadino e una suddita all'approvazione del governatore della colonia. Il primo testo di legge è il decreto del 19 aprile 1937 n. 880³¹, volto a punire il cittadino italiano che intesse una relazione «d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi o concetti giuridici e sociali analoghi (...); il destinatario della pena è il cittadino italiano, «nella presunzione che la maggior responsabilità spettava a chi, appartenendo alla razza superiore, si abbassava a intrattenere quel tipo di rapporto con persona di razza inferiore³²».

Il decreto 880/1937 è poi abrogato e superato dalla legge 29 giugno 1939 n.1004³³, che stabilisce il reato di «lesione del prestigio della razza» in qualsiasi tipo di interazione tra italiani e sudditi. Oltre a punire gli indigeni nel caso di offesa a un cittadino italiano, il decreto punisce colui che «abusando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell'italiano»; inoltre prevede dei futuri provvedimenti a riguardo del meticcio.

Il decreto preannunciato compare nel maggio del 1940³⁴ e conferma le posizioni fasciste viste in precedenza: si afferma che nei meticci prevale la componente biologica indigena, irriducibile alla razza italiana; il meticcio quindi è ancora una volta ridotto alla categoria della sudditanza.

³⁰ Falconieri, *La legge della razza*, cit., pp. 86-87.

³¹ *Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale tra cittadini e sudditi*, R.d.l. 19 aprile 1937 n. 880.

³² Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 37.

³³ *Sanzioni penali per la difesa del prestigio di fronte ai nativi dell'Africa Italiana*, 29 giugno 1939, n. 1004.

³⁴ *Norme relative ai meticci*, 13 maggio 1940 n. 822.

La politica popolazionista e quella coloniale presentano quindi delle affinità non tanto negli oggetti delle loro normative, quanto nella finalità ideologica di protezione delle virtù del popolo; come accennato in proposito della legge 1004/1939, l'azione del governo è volta a punire anche gli eventuali atteggiamenti riprovevoli adottati dagli italiani. Nel forgiare l'*uomo nuovo* italico si reputano necessari anche gli interventi atti ad accrescere negli italiani il senso di responsabilità verso la propria onorabilità. Come afferma Enzo Collotti:

Alla degenerazione biologica della razza superiore, che sarebbe derivata dalla contaminazione o mescolanza con razze presunte inferiori, teorizzata da antropologi e scienziati sociali razzisti (...) il regime fascista avrebbe associato, nella costruzione di una razza superiore, il problema della conservazione del prestigio della razza, come sintesi di un insieme di comportamenti non immediatamente traducibili in danni biologici o fisici, ma valutabili piuttosto in termini morali e sociali³⁵.

La normativa razzista che caratterizza l'espansione coloniale italiana influenza la progettazione delle leggi antiebraiche, come sarà dichiarato apertamente nella *Dichiarazione sulla razza*: in essa si sosterrà come la necessità di approfondire il problema ebraico sia «conness[a] con la politica coloniale di ridefinizione dei rapporti tra popolazioni indigene e cittadini metropolitani già avviata oltremare nel corso del decennio precedente³⁶».

³⁵ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 35.

³⁶ Falconieri, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, p. 27.

I.2 La formazione della legislazione antiebraica

Interventi volti a colpire l'autonomia dell'ebraismo ricorrono più volte durante gli anni Trenta, ma è nell'autunno del 1936 che Mussolini matura la decisione di dare inizio a una persecuzione diffusa e su base razziale: si avvia quindi una fase di studio sulla questione ebraica, che consenta di poter individuare le sfere di interesse di una nuova legislazione³⁷. Tra i vari interventi che compaiono in questi primi mesi si trovano «identificazione e censimento di ebrei, varo di prime misure di arianizzazione settoriale, intervento ufficiale dei massimi organi di governo e partito, elaborazione giuridica di ebreo³⁸»: tutte azioni finalizzate all'elaborazione di una normativa specifica. Nella fase transitoria che precede l'emanazione delle leggi razziali le posizioni ufficiali di Mussolini restano ambigue: attraverso l'Informativa diplomatica n. 14 diffusa il 16 febbraio 1938 il dittatore sostiene la necessità di una quota di ebrei sul territorio e nelle posizioni di potere, calcolandola in base al rapporto tra la popolazione ebraica e quella italiana. A riguardo dei provvedimenti persecutori contro gli ebrei, stando a questo documento, Mussolini afferma che il governo «non ha mai pensato, né pensa di adottare misure politiche, economiche, morali contrarie agli ebrei in quanto tali, eccettuato beninteso nel caso in cui si tratti di elementi ostili al regime³⁹». La stessa posizione in merito all'argomento è ravvisabile anche nella successiva Informativa diplomatica n. 18 del 5 agosto, sebbene nel frattempo sia comparso un documento razzista di grande rilievo⁴⁰.

Le affermazioni contenute nelle Informative diplomatiche saranno infatti smentite dalle successive azioni del governo, di tipo legislativo, ma anche propagandistico. È in questo contesto di studi preparatori sulla questione ebraica che si formano le premesse per il Manifesto della razza, pubblicato il 13 luglio 1938 e firmato da «un gruppo di

³⁷ L. Picciotto, *Per ignota destinazione. Gli ebrei sotto il nazismo*, Mondadori, Milano 1994, p. 49.

³⁸ Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 151.

³⁹ *Informativa diplomatica* n. 14 del 16 febbraio 1938, contenuta in M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino 1994, pp. 17-18.

⁴⁰ *Informativa diplomatica* n. 18 del 5 agosto 1938, *ivi*, pp. 23-24.

studiosi fascisti, docenti nelle Università italiane», che dichiarano di operare con il patrocinio del Ministero della Cultura Popolare. Il Manifesto si basa su un razzismo di stampo biologistico e sostiene l'appartenenza della popolazione italiana alla civiltà ariana, elemento di cui si serve per formulare l'esistenza di una razza italiana, sostenendo nell'art. 6 che questo concetto:

non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione, ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana⁴¹.

Il Manifesto nell'art. 7 prosegue su questo piano, affermando come sia il «tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti» e come «la questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose», e basandosi su un indirizzo razzista *ariano-nordico*, riferendosi a un modello europeo comune di superiorità sulle altre razze.

Il testo degli scienziati razzisti trae dal concetto di superiorità della razza italiana la necessità di attuare una politica volta a preservarla: l'art. 10 sostiene che «i caratteri fisici e ideologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo» e le uniche unioni accettate sono tra razze europee, che non contaminano la purezza italiana in virtù dell'origine comune.

Nell'art. 9 inoltre si afferma l'alterità razziale degli ebrei, che «rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani».

L'opera del regime si discosta da questa linea interpretativa, a favore della convergenza di argomenti di tipo biologistico ad altri di tipo culturale, come la congiura

⁴¹ *Il fascismo e i problemi della razza, ivi.*, pp. 18-20.

ebraica ai danni del fascismo. Il Manifesto ha comunque un ruolo fondamentale, in quanto

esso costituisce il principale documento teorico del razzismo di Stato italiano e con la sua pubblicazione, ufficializzata alcuni giorni dopo dal partito nazionale fascista, cessava la fase, dura un paio d'anni, di ricerca e sperimentazione (...) di un modello teorico coerentemente razzista da applicare in Italia e veniva imboccata decisamente la fase operativa della campagna razziale⁴².

Il Manifesto della razza può quindi essere considerato lo spartiacque tra la fumosa e ambigua fase di preparazione e l'inizio dell'attività governativa ufficiale contro gli ebrei.

Tra il 6 e il 7 ottobre 1938 si tiene una seduta del Gran consiglio del fascismo, che si conclude con l'approvazione della *Dichiarazione sulla razza*⁴³; in essa, oltre a sottolineare il costante impegno del fascismo per il miglioramento della razza italiana, si dichiara necessaria l'elaborazione di misure atte a evitare il deterioramento della stessa, causato dal mescolamento con altre razze. In questo documento si afferma il collegamento tra le politiche contro gli ebrei e quelle contro i sudditi delle colonie: la questione ebraica è definita «l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale», il già citato rischio di corruzione della razza, inserendo quindi la persecuzione in una narrazione coerente con le politiche attuate oltremare. Il superamento di un criterio puramente biologico è chiaramente osservabile negli strali contro «l'ebraismo mondiale (...) l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi», soprattutto in seguito all'abolizione della massoneria.

La Dichiarazione sulla razza colpisce duramente gli ebrei stranieri, prevedendone l'espulsione, salvo i casi di un matrimonio contratto con un cittadino italiano (entro il limite del 1° ottobre dell'anno fascista XVI), o un'età superiore ai 65 anni. Nel testo compare la definizione di ebreo, come «colui che nasce da genitori entrambi ebrei; (...) da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera; (...) colui che, pur essendo nato da un

⁴² M. Raspanti, *Il mito ariano nella cultura italiana fra Otto e Novecento*, cit., p. 75.

⁴³ *Dichiarazione sulla razza*, in Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, cit., pp. 187-189.

matrimonio misto, professa la religione ebraica». Sono momentaneamente considerati di razza non ebraica i nati da matrimonio misto che non professino la religione ebraica alla data 1° ottobre XVI. La confessione religiosa riveste ancora un ruolo importante nell'attribuzione di una persona alla categoria della razza ebraica; presto però questo elemento sarà eliminato.

Appare evidente come il regime utilizzi gli argomenti persecutori in funzione degli obiettivi politici che intende perseguire, anziché fondandosi pedissequamente su una pseudo-teoria di stampo biologistico.

In questi mesi si svolge il lavoro preparatorio alle norme antiebraiche elaborato da un organo governativo preciso, la Direzione generale per la demografia e la razza: istituita il 17 luglio 1938, è l'adattamento alle contingenze del precedente Ufficio centrale demografico del Ministero dell'Interno. La Direzione, nota come Demorazza, ha il compito di effettuare gli studi necessari alla stesura dei decreti legge. Nell'Archivio centrale dello Stato si trovano le considerazioni destinate al Gran consiglio del fascismo in preparazione alla *Dichiarazione* vista poc'anzi: esse riportano una molteplicità di interpretazioni nelle definizioni razziali, riflesso dello studio delle diverse correnti razziste presenti in Italia, ma anche dello studio del razzismo tedesco⁴⁴.

Accanto alle elaborazioni teoriche, il governo intraprende operazioni volte a misurare con precisione quanti saranno interessati dalle norme antiebraiche, come il censimento del 2 agosto 1938. Nonostante il censimento della popolazione realizzato nel 1931 avesse già indicato il numero di ebrei presenti nel paese, il regime persegue un risultato differente, che rende necessaria una nuova indagine. Anziché soffermarsi solo sull'aspetto confessionale, come era stato fatto nel 1931, il censimento cerca di individuare gli ebrei in base a un principio razziale, per includere anche quanti non praticavano l'ebraismo. Inoltre, a seguito della politica antiebraica attuata in Germania e Austria, il regime è consapevole di essere una possibile meta per gli ebrei stranieri che

⁴⁴ I *Commenti alle questioni sulla razza* si trovano presso ACS, MI, DGDR, Aff. gen., b. 1, fasc.1, sfasc. 2 *Relazioni per il Gran consiglio del fascismo*. Riportato in Falconieri, *a legge della razza*, cit., p. 21.

cercavano di mettersi in salvo, e intende identificarli. Seppur allarmante, questo provvedimento non permette di prevedere scenari persecutori, in virtù delle dichiarazioni fatte dal duce nelle Informative diplomatiche. Come sottolinea Enzo Collotti:

date le intenzioni proporzionalistiche del regime, il censimento apparentemente avrebbe potuto avere lo scopo di effettuare la registrazione più precisa possibile degli ebrei residenti in Italia; d'altra parte, la campagna scandalistica che era già stata sollevata (...) può suggerire che con i dati del censimento si volesse mettere la popolazione italiana dinanzi a un risultato che dimostrasse inconfutabilmente la presenza di un numero rilevante di ebrei, sì da creare consenso intorno a norme discriminatorie⁴⁵.

Si interroga sulle elaborazioni teoriche del concetto di razza anche il ministro dell'Educazione Nazionale Bottai, di cui nel settembre 1938 compaiono i *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*⁴⁶. Nel testo, volto a cancellare la presenza ebraica nella scuola, compare una definizione di ebreo, inteso come una persona avente due ascendenti ebrei di primo grado, indipendentemente dalla confessione religiosa.

Le teorie messe a punto dalla Demorazza sono a fondamento anche dei *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* del 17 novembre 1938. In essi il principio della superiorità razzistica è «utilizzato per stemperare il criterio puramente biologico nella soluzione dei delicati problemi sollevati dalla regolamentazione della condizione giuridica dei nati dall'unione di italiano ed ebreo⁴⁷». Se è forte in questi provvedimenti l'attacco ai diritti civili degli ebrei, per quanto riguarda le proprietà da essi possedute si coglie un'esitazione da parte del legislatore: a detta di Fabio Levi, in questo si può intravedere che «anche per chi ne era promotore, la propaganda antisemita finiva per far premio sulla realtà, ingigantendo il peso effettivo dei minacciosi *giudei* nella vita del paese e, di

⁴⁵ Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 66.

⁴⁶ *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*, R.d.l. 5 settembre 1938 n. 1390.

⁴⁷ Falconieri, *La legge della razza*, cit., p. 25.

conseguenza, i possibili danni economici e finanziari di un eventuale loro drastico allontanamento dalle posizioni di responsabilità sin lì occupate⁴⁸».

A questi provvedimenti ne seguono altri, che comportano un peggioramento progressivo delle condizioni di vita degli ebrei. Quanto è importante sottolineare è che, nel momento in cui prendono forma i primi provvedimenti antiebraici, l'azione del governo fascista sia autonoma rispetto all'alleato tedesco, ma si inserisca organicamente nel contesto storico di quel momento. Luigi Ganapini, interrogandosi sulle leggi razziali della Repubblica sociale, mette a fuoco la continuità che le legano ai primi provvedimenti antiebraici emanati:

Per cogliere la profondità di questo razzismo occorre leggere in modo nuovo le pagine della storia delle leggi razziste del 1938: comprendere che esse non sono un incidente di percorso, dovuto alla perfida influenza del cattivo camerata germanico; ma che si rannodano a una radicata ispirazione razzista che il fascismo testimonia con le sue guerre coloniali, all'ambiguità dei percorsi inerenti la questione ebraica in Italia⁴⁹.

⁴⁸ F. Levi, *L'applicazione delle leggi contro le proprietà degli ebrei (1938-1946)*, in «Studi Storici», n.3, Roma 1995, p. 847.

⁴⁹ Ganapini, *La repubblica delle camice nere*, cit., p. 142.

II. La RSI e l'inasprimento delle persecuzioni

L'istituzione della Repubblica Sociale Italiana porta in tempi brevi all'inasprimento della politica persecutoria fascista, in un'accelerazione drammatica verso l'annientamento totale degli ebrei. Per comprendere appieno le cause di questo mutamento bisogna soffermarsi brevemente sulle caratteristiche della RSI, sulla sua azione di governo e sugli ideali che la sostengono.

La successione degli eventi è nota⁵⁰: con la caduta di Mussolini il 25 luglio del 1943 cessa di esistere il regime fascista conosciuto nel ventennio precedente. Il volgere rovinoso della guerra e l'avversione dell'opinione pubblica nei confronti del governo, considerato dalla popolazione il responsabile di una guerra avventata e della sofferenza che attanaglia il paese, portano alcuni gerarchi fascisti e il re a voler porre fine alla dittatura del duce, per concordare un'uscita dal conflitto. Nelle settimane di luglio che precedono la caduta di Mussolini ci sono i primi contatti tra Vittorio Emanuele III e Dino Grandi, il presidente del Senato, uno dei gerarchi più critici nei confronti del dittatore. Il re prende accordi con il maresciallo Pietro Badoglio, designato come capo del governo; tutto ciò che attende è un pretesto formale per destituire Mussolini. L'occasione per rovesciare il duce gli sarà fornita con la convocazione di un Gran Consiglio del fascismo per il 24 luglio: l'insistenza di alcuni gerarchi nel richiedere un cambiamento nella linea politico-militare, insieme a un maggiore dibattito in fase decisionale, spinge Mussolini a convocare l'assemblea consultiva, in disuso ormai da quattro anni. Pur non essendoci resoconti ufficiali della seduta, i memoriali dei partecipanti consentono di conoscerne lo svolgimento: essi riportano lo scontro tra i gerarchi che vogliono esautorare Mussolini, tra i quali Grandi, Giuseppe Bottai e Galeazzo Ciano (che assieme al primo redigono l'ordine del giorno che verrà poi approvato) e coloro che lo sostengono, come Farinacci e Carlo Scorza, che presenteranno altri due ordini del giorno, a suo favore. I gerarchi si scontrano con il rifiuto del duce di assumersi le responsabilità del fallimento e con la sua fede in un

⁵⁰ Per una panoramica completa sulla storia della RSI mi limito a citare il fondamentale L. Ganapini, *La Repubblica delle camicie nere*, Garzanti, Milano 1999.

prossimo rovesciamento delle sorti della guerra, grazie all'azione tedesca. Tuttavia, al momento della votazione degli ordini del giorno, sono i critici di Mussolini a risultare vincitori: passa l'ordine del giorno di Grandi, Ciano e Bottai, con 19 voti su 28 votanti. Nonostante questo voltafaccia il capo del governo è certo, erroneamente, di godere della fiducia del re, e il 25 luglio si reca a Villa Savoia per conferire in merito al Gran Consiglio: qui Mussolini viene destituito e arrestato. Nel giro di un paio di giorni hanno inizio i suoi trasferimenti in varie località; si teme un tentativo da parte dei tedeschi di liberarlo. Dopo i primi due giorni di prigionia in una caserma romana, seguono Ponza, la Maddalena, e infine il rifugio di Campo Imperatore sul Gran Sasso, considerato inaccessibile.

All'annuncio della caduta di Mussolini gli italiani esultano: è venuta meno la dittatura ed è verso i suoi simboli fisici, i suoi monumenti e le sue sedi istituzionali che si scaglia la rabbia contro il regime. Tra la gente è forte la convinzione che sia arrivata la fine della guerra, almeno fino alla dichiarazione di Badoglio che conferma il proseguimento dell'impegno bellico al fianco dell'alleato tedesco⁵¹. Probabilmente è per il mantenimento di questa alleanza di facciata che il governo badogliano non abroga la legislazione antiebraica (e lo farà solo nel 1944, mesi dopo aver dichiarato guerra alla Germania): si limita a invalidarla, ad esempio sospendendo i sequestri e la vendita dei beni ebraici, allentando così la morsa della persecuzione⁵². L'unica disposizione ufficiale è la circolare del capo della Polizia Carmine Senise, che revoca la misura dell'internamento nei campi di concentramento per tutti coloro che non sono reputati responsabili di reati (o politicamente pericolosi), liberando così molti ebrei italiani⁵³. A causa della guerra ancora in corso, per gli internati stranieri la misura sarà revocata solo a seguito dell'armistizio⁵⁴. I fascisti dal canto loro non hanno la forza e la prontezza di opporsi alla caduta del regime; inoltre devono fare i conti con la reazione popolare che ne è seguita. Essa crea in loro una frattura insanabile nei confronti del resto degli italiani, e ciò avrà le sue ripercussioni nei

⁵¹ Per una panoramica sugli eventi e gli stati d'animo che seguono alla caduta di Mussolini cfr. Pavone, *Una guerra civile*, cit., p. 25 e seguenti.

⁵² M. Stefanori, *Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana*, Bari-Roma 2017, p.47.

⁵³ Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 248.

⁵⁴ Telegramma del capo della Polizia Senise del 10.9.1943: cfr. C. Capogreco, *I campi del duce. L'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943)*, p. 171.

rapporti con i civili durante i mesi della RSI⁵⁵. Molti fascisti scelgono di mantenere un basso profilo, chi ne ha la possibilità cerca di rifugiarsi altrove. Alcuni gerarchi riparano in Germania: Alessandro Pavolini, Farinacci, Rolandi Ricci e Vittorio Mussolini; anche Ciano compie questa scelta, confidando di poter ripartire per la Spagna, ma presto il suo soggiorno si trasformerà in prigionia a causa del tradimento verso Mussolini nel Gran Consiglio del fascismo.

La situazione precipita inesorabilmente l'8 settembre 1943, con la dichiarazione dell'armistizio e la fuga della famiglia reale e del governo Badoglio a Brindisi. La stipulazione della resa non stupisce le gerarchie tedesche: è dall'aprile del 1943, con la sconfitta italiana nei territori nordafricani, che sospettano un tentativo dell'alleato di rendersi uno stato neutrale, per non diventare la nuova linea del fronte di guerra. In Germania si pianifica l'occupazione della parte settentrionale della penisola; allo stesso tempo hanno inizio i trasferimenti di truppe in Italia, anche su richiesta dei comandi italiani, per contenere l'eventuale avanzata dell'esercito nemico. Più che l'armistizio, fu la congiura contro Mussolini a cogliere l'alleato di sorpresa: gli ambasciatori a Roma sottovalutarono i segnali di crisi all'interno della gerarchia fascista. Arenato il progetto iniziale di una liberazione immediata di Mussolini, l'alleato tedesco dà inizio a una graduale occupazione *de facto* del territorio italiano. Non si trattava dell'unica opzione percorribile: all'interno della gerarchia nazista si scontrarono visioni differenti sulla gestione dell'Italia, riflesso di uno scontro di potere tra i vari comandi tedeschi⁵⁶. La prima posizione richiedeva un'occupazione diretta, per avere un controllo totale in ogni ambito; la seconda alternativa sosteneva la convenienza della creazione di un governo italiano sottomesso, che svolgesse i compiti più gravosi dell'amministrazione del territorio e quelli di repressione in vista della popolazione, così da poter concentrare le forze naziste sugli interessi del Reich. Enzo Collotti sottolinea come, al fine del perseguimento degli obiettivi nazisti, un governo italiano non avrebbe costituito un ostacolo; infatti in entrambi i casi

⁵⁵ Ganapini, *La Repubblica delle camicie nere*, cit., p.

⁵⁶ Una disamina accurata delle diverse correnti all'interno della gerarchia tedesca in L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia. 1943- 1945*, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 24 e seguenti; E. Collotti, *L'amministrazione tedesca in Italia 1943-1945: studio e documenti*, Lerici, Milano 1963, p. 130.

[...] la sostanza dell'operazione per l'occupazione del paese ex-alleato non poteva cambiare qualitativamente, poiché un'autorità che avesse prestato il suo assenso alla realizzazione degli obiettivi fissati dai tedeschi sarebbe incontestabilmente venuta meno a ogni possibilità di mantenere il controllo della situazione e degli strumenti di difesa del paese, avrebbe abdicato a ogni funzione sovrana, ossia non avrebbe fatto altro che rendersi corresponsabile della consegna dell'Italia a un esercito di invasione. Il motivo dominante del piano tedesco non era infatti il semplice consolidamento delle posizioni tedesche ma l'effettivo possesso delle posizioni strategiche in Italia e dei punti chiave della sua economia e della rete dei trasporti.⁵⁷

Prevalsa la linea del sostegno a un governo fascista, l'occupazione tedesca non si traduce quindi in un'annessione ufficiale. I sostenitori delle spinte annessionistiche ottengono la creazione di due zone di operazioni ai confini: quella delle Prealpi, che include le province di Trento, Bolzano e Belluno (*Operationszone Alpenvorland*) e quella del Litorale Adriatico (*Operationszone Adriatisches Kunstenland*), che dalle province di Udine e Gorizia arriva fino a Fiume e Lubiana; entrambe sono controllate direttamente dalle autorità tedesche con due Gauleiter, Franz Hofer e Friedrich Reiner, i cui poteri includono anche gli ambiti amministrativi e civili.

I nazisti sono quindi i primi ad adoperarsi per la nascita di un nuovo organismo statale fascista, da considerare come l'unico legittimo governo italiano in contrapposizione al governo di Badoglio, disconosciuto dalla Germania. I tedeschi in questo modo

evitarono di attribuirsi ufficialmente la veste di occupanti secondo quanto previsto dal diritto internazionale, e in particolare dalla sez. III del regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907: una decisione in questo senso avrebbe infatti comportato il riconoscimento del governo del sud e contraddetto quindi la

⁵⁷ E. Collotti, *L'amministrazione tedesca in Italia*, cit., p. 55.

scelta del governo tedesco di contestarne la legittimità, riconoscendo invece il nuovo Stato repubblicano guidato da Mussolini.⁵⁸

Questa situazione pregressa consente alle truppe tedesche di prendere il controllo di gran parte del territorio della penisola subito dopo la dichiarazione dell'armistizio, tra il 9 e il 10 settembre, e di disarmare l'esercito italiano, annichilito (con poche eccezioni) dalla mancanza di ordini dai superiori e dalla fuga degli ufficiali. La maggior parte dei soldati italiani all'annuncio della resa cessa di combattere e tenta di tornare a casa: i militari tedeschi hanno gioco facile a disarmare, imprigionare e deportare migliaia di soldati⁵⁹.

Con l'armistizio è necessario completare celermente il processo di creazione del nuovo organismo statale, per non lasciare al governo monarchico nessun margine di consolidamento. Radio Monaco trasmette il primo messaggio di un governo nazionale fascista nella notte tra l'8 e il 9 settembre: Rolandi Ricci, Pavolini e Vittorio Mussolini diffondono il proclama del "Governo Nazionale Fascista Provvisorio"⁶⁰, che chiede a civili e militari italiani di schierarsi dalla parte dell'alleato, condannando il tradimento della monarchia. Occorre però individuare una figura in grado di guidare questo nuovo governo: le rivalità interne tra i fascisti a disposizione dei nazisti, accompagnata alla scarsa stima dei tedeschi nei loro confronti, non consentono la selezione di un valido capo di stato tra questi. Subentra anche l'ipotesi di un governo tecnico con l'ex Ministro dell'Agricoltura Giuseppe Tassinari, che tramonta con il ritorno di Mussolini: è del 12 settembre 1943 la liberazione del duce dalla prigionia a Campo Imperatore, con un'azione aerea inattesa e rocambolesca a cui i carabinieri non oppongono resistenza.⁶¹

È a questo punto che la parabola della Repubblica Sociale Italiana ha inizio, nei giorni che seguono la liberazione di Mussolini: portato in salvo in Germania, incontra

⁵⁸ F. R. Scardaccione, *La repubblica sociale italiana: aspetti istituzionali e archivistici*, in *Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2002, p. XVIII.

⁵⁹ In merito allo sfascio totale che interessò l'esercito cfr. Pavone, *Una guerra civile*, cit., pp. 35-40.

⁶⁰ R. Bonini, *La Repubblica Sociale Italiana e la socializzazione delle imprese. Dopo il Codice civile del 1942*, Giappichelli, Torino 1993, p. 84.

⁶¹ M. Borghi, *Tra fascio littorio e senso dello stato*, CLEUP, Padova 2001, pp. 46-47.

Hitler e accetta di prendere la guida del nuovo governo, pur trovandosi di fronte un progetto già definito da altri e con pochi margini di autonomia. La chiave interpretativa defeliciana vede il duce accettare tale incarico dietro la minaccia di Hitler di rendere l'Italia una nuova Polonia⁶²; questa teoria però non tiene conto delle forti motivazioni di Mussolini nel voler colpire i traditori del regime e dar vita a un fascismo scevro dalla loro influenza negativa, reputata causa del fallimento.

Il 15 settembre 1943 l'emittente Radio Monaco trasmette un primo ordine programmatico a nome del duce, che annuncia il suo ritorno al comando e ordina agli organi del partito e alle strutture dello stato di riassumere i loro incarichi, abbandonati a causa della capitolazione del re; inoltre dichiara nullo il giuramento delle Forze Armate nei confronti del sovrano. Comunica le prime nomine del nuovo governo: Alessandro Pavolini è il segretario provvisorio del nuovo Partito Fascista Repubblicano e Vittorio Rolandi Ricci assume il comando della Milizia. Ribadisce agli italiani di prestare il massimo appoggio all'alleato tedesco nella lotta contro il nemico comune. Fin da questo proclama si consuma la separazione dalla monarchia: il nuovo stato assume la forma repubblicana, e si pone di fronte alla popolazione come l'unico governo legittimo. Sulla stampa si diffondono delle incertezze riguardo alla veridicità della liberazione del capo del fascismo, fino al 18 settembre del 1943, quando Mussolini parla in prima persona attraverso Radio Monaco. Riprende un dialogo diretto con la nazione, narrando le vicissitudini affrontate nelle settimane di prigionia; dopodiché annuncia la formazione dello Stato Fascista Repubblicano, che riprende il suo posto nella lotta accanto all'alleato tedesco, e riorganizza a tale scopo le forze armate. Vittorio Emanuele III e Badoglio sono accusati di aver mirato a distruggere quanto costruito nel ventennio fascista e di aver trascinato la nazione alla rovina e infangato l'onore italiano, da riconquistare sul campo di battaglia.

Malgrado gli esaltanti proclami radiofonici, Mussolini si scontra con la difficoltà di impostare le basi del nuovo stato, a partire dalla creazione della squadra di governo. Se molti fascisti si sono messi a disposizione di Badoglio nel corso dei quarantacinque giorni, e sono quindi equiparati ai traditori, altri preferiscono semplicemente non prendere parte

⁶² R. De Felice, *Mussolini l'alleato. 1940-45*, Einaudi, Torino 1997, p. 56.

al nuovo tentativo di governo fascista. Il duce e Pavolini lavorano alla ricerca dei ministri, ed è solo con il proclama radiofonico del 23 settembre che si ufficializzano i componenti del nuovo governo. È un esempio di questo faticoso processo la nomina del maresciallo Rodolfo Graziani a Ministro delle Forze armate: nonostante le forti divergenze, Mussolini non ha nomi alternativi per questa carica; inoltre è tenuta in considerazione la stima di cui il maresciallo gode ancora tra i combattenti, nonostante il fallimento delle campagne militari africane nel 1940⁶³.

Riconquistare il consenso degli italiani è al centro degli interessi di Mussolini ed è volto a questo scopo il fondamento ideologico e propagandistico della piccola repubblica: il recupero di un fascismo delle origini, dei lavoratori, epurato dai grandi capitali, collusi con la monarchia. La socializzazione delle imprese, *leit motiv* fin dai primi discorsi di Radio Monaco, è l'arma con cui il fascismo si oppone alla fantomatica plutocrazia, responsabile dell'inizio della guerra e dei suoi rovesci, ma anche del soffocamento della spinta rivoluzionaria del primo fascismo. Sul piano materiale la socializzazione avrà nell'alleanza tedesca un oppositore scettico; e nonostante una prolifica opera normativa sulla materia, i risultati della RSI non saranno quelli millantati dalla propaganda. Resta il fatto che l'aspirazione alla socializzazione ha una parte fondamentale nel sistema di valori della repubblica e parla ai fascisti, ma anche a tutti gli italiani delusi dalla fellonia del re. Non sono pochi coloro che scelgono di aderire a questo fascismo redivivo, confidando nella volontà di rinnovamento: emerge un quadro di fermento propositivo che coinvolge i fascismi locali, caratterizzato nei primi mesi della RSI da un ampio spettro di posizioni in merito alla gestione del partito e dell'economia, ma anche da proposte di collaborazione con gli antifascisti per mantenere l'unità del paese, presto piegate al prevalere della linea autoritaria del governo. Prevarrà comunque la tendenza squadrista: l'ostilità manifestata dalla popolazione nei confronti del regime nei quarantacinque giorni precedenti l'armistizio ha polarizzato nei fascisti la demarcazione dei ruoli tra i traditori e i traditi, e ciò che muove molti fascisti della RSI è la volontà di rivalsa, in aggiunta al sentimento di rappresentare l'unica parte onorevole della nazione.

⁶³ A. Osti Guerrazzi, *Storia della Repubblica sociale italiana*, Carocci, Roma 2012, p.66.

Nel contesto del tradimento da parte della monarchia e del popolo, di perdita dell'onore agli occhi dell'alleato e della storia, nell'onta lavabile solo con il sacrificio sui campi di battaglia, Luigi Ganapini coglie lo scarto di immaginario dell'ultimo fascismo, che esprime in un'estetica funerea la smania violenta di vendetta dei traditori⁶⁴. Se in una prima fase la RSI tenta di ricreare un sostegno popolare attraverso una vasta opera propagandistica, la freddezza dei civili nei confronti del regime e l'ingrossarsi delle fila della Resistenza porta a una guerra totale dei repubblicani contro gli stessi connazionali, reputati pavidetti e immeritevoli del fascismo.

L'odio feroce per il nemico interno, che emerge con crudezza nella repressione degli antifascisti, ha il suo ruolo nella svolta politica fascista verso un inasprimento della politica antiebraica. La politica opera per l'annientamento totale e l'espulsione dal corpo sociale della comunità ebraica, in quanto sul piano ideologico l'ebreo è diventato il nemico per antonomasia. Gli atti di persecuzione del governo saloino hanno anche motivazioni squisitamente politiche: rappresentano il costante tentativo di conquistare spazi di autonomia dall'alleato-invasore. Le truppe tedesche all'indomani dell'8 settembre hanno iniziato la loro personale caccia all'ebreo sul territorio italiano: stragi tristemente note come quella presso l'hotel Meina, sul Lago Maggiore, o la deportazione degli ebrei di Merano, hanno luogo entro la metà di settembre, quando il governo repubblicano è ancora da venire. Queste azioni sono caratterizzate da un'estrema efferatezza; per i soldati che le mettono in atto, «tornati dal fronte orientale e condizionati da più di un decennio di propaganda antisemita, si trattava di azioni banali; per loro la caccia agli ebrei e i saccheggi erano pratiche ordinarie di conquista del territorio. Nel corso dei due anni di occupazione più di 320 ebrei morirono in occasione di massacri del genere⁶⁵».

Il governo della RSI non è interessato a una tutela degli ebrei, nemmeno di quelli di cittadinanza italiana (cosa che accade invece nel regime di Vichy per gli ebrei francesi): tenta meramente di mantenere la politica antiebraica nella sua area di competenza. Esautorata da un vero potere sovrano, umiliata dall'alleato con la creazione delle zone di

⁶⁴ A tal proposito è interessante l'analisi dei simboli identitari funerei che uniscono i combattenti della RSI in Ganapini, *La Repubblica delle camicie nere*, cit., p. 112-128.

⁶⁵ M.A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 354.

operazione e dalla richiesta di esorbitanti spese di occupazione, la Repubblica sociale cerca di ritagliarsi margini di manovra anche in un ambito come quello razziale, in cui non può che assecondare i piani di deportazione decisi dall'alleato. Nel periodo che precede l'occupazione e il governo saloino, alla popolazione ebraica già presente sul territorio si sono aggiunti profughi dai Balcani, dalla Grecia e dalla Libia. Liliana Picciotto ha calcolato che nel settembre 1943 gli ebrei italiani e stranieri sul territorio nazionale sono 38.857: tra questi, circa seimila persone riusciranno a fuggire in Svizzera nel corso dei mesi successivi⁶⁶. Saranno quindi in 32 mila a subire l'azione persecutoria italiana e tedesca.

Dal punto di vista giuridico la repubblica prende forma con il Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1943 alla Rocca delle Caminate, che nomina Mussolini capo del governo dello Stato Fascista Repubblicano (la denominazione Repubblica Sociale Italiana comparirà durante il primo congresso del Partito Fascista Repubblicano a Verona e sarà adottata dal 1° dicembre 1943). Un tema molto dibattuto tra gli storici del diritto è quello della legittimità da riconoscere alla RSI: non si tratta di una mera questione di definizioni, dato che stabilire la validità della sua normativa ha rilevanza anche in rapporto ai percorsi giudiziari che nel dopoguerra stabiliranno crimini e responsabilità di quanti hanno agito seguendo le leggi saloine.

Negli intenti di Mussolini e dell'alleato tedesco, la Repubblica sociale non è una nuova formazione statale, bensì il legittimo governo d'Italia, seppur al momento limitato nell'amministrazione del territorio a causa delle vicende belliche; come sottolinea Massimo Severo Giannini:

(...) sostenere che la Repubblica sociale italiana fosse uno Stato nuovo, non ha alcun fondamento: basti rilevare che il Governo della R.S.I. assumeva di essere il governo dell'Italia, come tale era considerato dallo Stato germanico e da altri Stati, e riconosceva non una frattura di Stato ma una mera frattura di governo tra sé e l'Italia di prima del 25 luglio 1943. Identici assunti, specularmente inversi, si

⁶⁶ L. Picciotto, *Il libro della memoria*, cit., p. 857.

sostenevano *ex adverso*. Il che sta a mostrare che di fronte a sè e di fronte ad altri Stati ciascuno dei due governi dell'Italia si assumeva come esponente della intera Comunità italiana, e assumeva di aver ad oggetto l'intero territorio italiano quale era prima della divisione in due per gli eventi di guerra. Tutti, a nord e a sud, assunsero come provvisoria la situazione di fatto che si era creata, e nessun soggetto, nell'ordinamento internazionale o in quelli interni, ritenne che l'ordinamento statale italiano si fosse scisso in due ordinamenti statali diversi. Si parlò di «governi» diversi, e ciascuna delle due parti tacciò l'altra di «sedicente governo»; ma nessuno parlò di Stati⁶⁷.

Tutto questo è visibile nella continuità amministrativa voluta da Mussolini, con il trasferimento da Roma del personale ministeriale, insieme agli archivi documentari di uso corrente per il funzionamento dei vari enti. La struttura burocratica resta la medesima, l'unico cambiamento è la sede fisica: negli archivi infatti è visibile il proseguimento delle serie dei documenti, seppur con i cambi di intestazione volti a eliminare ogni riferimento al regno⁶⁸. La posizione nei confronti del governo del Sud è un disconoscimento totale: oltre ad aver tradito il patto con la Germania, esso non ha legittimità agli occhi della RSI, che lo accusa di essere extracostituzionale, a causa dello scioglimento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; inoltre Badoglio non ha avuto un'investitura popolare, cosa di cui Mussolini si reputa l'ultimo detentore⁶⁹.

La Repubblica sociale è conosciuta come repubblica di Salò dal nome del paese del Garda dove si stabiliscono gli uffici del Ministero degli Esteri e di quello della Cultura Popolare. Non si tratta quindi del centro politico del governo, i cui luoghi sono poco distanti: la residenza del duce si trova a Gargnano, mentre il ministero dell'Interno è a Maderno. Gli altri ministeri, le sedi militari e amministrative e il Consiglio dei ministri sono dislocati in un'area che si estende dalla Lombardia orientale al Veneto, una zona di facile controllo per l'alleato, grazie ai collegamenti con le zone di operazione. Il nuovo

⁶⁷ M. S. Giannini, *La Repubblica Sociale Italiana rispetto allo Stato italiano*, "Rivista italiana per le scienze giuridiche", serie III, V (n.1/4), Giuffrè, Milano 1951, p. 334.

⁶⁸ In merito al trasferimento dei ministeri cfr. Borghi, *Tra fascio littorio e senso dello stato*, cit.

⁶⁹ Scarmaccione, *Verballi del Consiglio dei Ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., p. XIX.

governo sceglie strategicamente di allontanarsi da Roma, nel tentativo di non esporla ai bombardamenti nemici, e reputata comunque troppo vicina alla linea del fronte; la decisione di non stabilire il cuore della RSI a Milano probabilmente fu dettata dall'alleato tedesco, per impedire al regime di acquisire prestigio e autonomia. Da questo quadro deriva la caratteristica più peculiare della Repubblica sociale, la sua frammentazione geografica. La dispersione degli organi di governo si traduce in una limitata capacità di interazione, che comporta rallentamenti e stalli nella gestione amministrativa. Le difficoltà nella comunicazione si accompagnano alle fratture interne al governo: ne sono un esempio le forze armate, la cui parcellizzazione in molteplici formazioni e bande è espressione dello scontro politico tra i ministri Graziani e Rolandi Ricci, ma anche del margine di autonomia che è possibile conquistare a livello locale, in quanto la frammentazione del potere consente di imporre una gestione del territorio di tipo feudale.

Le aspettative di un riconoscimento internazionale del nuovo governo restano deluse: a parte la Germania, alcuni stati sotto la sua influenza e il Giappone, la RSI non riesce a conquistare uno spazio sullo scenario internazionale. Anche questo elemento è riconducibile alla natura di governo *di fatto* che identifica Giannini: «sono ordinamenti giuridici di fronte a sè stessi, e nei confronti di coloro sui quali esercitano di fatto il loro potere d'impero; rispetto ad altri ordinamenti giuridici della categoria degli ordinamenti statali essi sono tendenzialmente irrilevanti⁷⁰».

Alla luce di quanto detto finora, è fondamentale riconoscere il ruolo autonomo di governo della RSI, seppure limitato: i margini di azione che la repubblica saloina è stata in grado di ottenere hanno modificato il corso dei venti mesi che precedono la Liberazione, anche nell'ambito della deportazione degli ebrei presenti sul suo territorio.

In questo capitolo si intende affrontare l'intensificarsi della persecuzione nei confronti degli ebrei in diversi ambiti: il discorso legislativo sviluppato dal governo, a cui si affianca presto l'Ispettorato generale della razza, le cui proposte sono volte a un'ulteriore radicalizzazione della politica antiebraica; la narrazione propagandistica del

⁷⁰ M. S. Giannini, *La Repubblica Sociale Italiana rispetto allo Stato italiano*, cit., p. 336.

regime e dei mezzi di informazione; l'azione concreta a sostegno della deportazione da parte delle istituzioni e delle bande armate fasciste, ma anche dei singoli cittadini.

II.1 *I provvedimenti contro gli ebrei*

Nel breve lasso di tempo che la caratterizza, la Repubblica sociale non riesce a dotarsi di una normativa organica in materia antiebraica, sebbene operi alacremente per intensificare la persecuzione. Assieme alla durata temporale, concorrono a questo risultato la dispersione geografica delle sedi ministeriali e amministrative e le difficoltà sempre maggiori per il controllo del territorio, dovute all'azione partigiana, ma anche alla problematica condivisione del potere con l'alleato tedesco. Queste difficoltà si riflettono nella frequenza limitata con cui si riunisce il Consiglio dei ministri: in un confronto con il Regno del sud, la RSI ha all'attivo 17 riunioni di governo, contro le 67 dei governi di Badoglio e Bonomi, durati poco più a lungo⁷¹.

I provvedimenti vanno individuati tra le leggi approvate e le ordinanze amministrative, le quali affiancano, o anticipano, la normativa. È necessario rivolgere l'attenzione anche ai progetti incompiuti: quelli legislativi, il cui *iter* è dipeso a volte da conflitti personali all'interno del governo (come nel caso delle proposte dell'Ispettore generale alla razza Giovanni Preziosi); ma anche ai progetti fondativi della nuova entità statale come le proposte di Costituzione, accantonate in attesa della fine del conflitto. Durante i venti mesi della repubblicina sarà il Manifesto di Verona a sopperire alla mancanza di una Costituzione e a fornire le linee guida politiche, anche nell'ambito persecutorio.

⁷¹ Scardaccione, *Verballi del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., p. XXXV.

II.1.1 *Il Manifesto di Verona*

Il primo atto della politica di Salò contro gli ebrei risale al 14 novembre 1943, giorno del primo congresso del Partito fascista repubblicano. Fin dai suoi primi discorsi radiofonici Mussolini pone l'accento sull'importanza del partito: ha bisogno di un'organizzazione forte per unificare le varie istanze interne al fascismo e sulla quale basare la fondazione del suo governo.

In una circolare conservata presso l'Archivio di stato di Mantova, risalente al 26 ottobre 1943, si annuncia la convocazione della «prima assemblea del Partito» da parte del segretario Pavolini; è prevista per il 15 novembre, in luogo ancora da destinarsi (si opterà poi per la Sala della musica del Castelvecchio di Verona):

Per decisione del Duce, essa avrà il seguente ordine del giorno:

‘Presa di posizione del Partito fascista repubblicano sui principali problemi statali e sociali, in vista della Costituente e della proclamazione della Repubblica’.

L'assemblea - la cui convocazione è per il momento da tenere riservata - si concluderà con l'emanazione di un manifesto programmatico⁷².

La circolare è diretta a Capi delle province, Commissari e Triumvirati. Attraverso alcuni memoriali come quello di Angelo Tarchi, futuro ministro dell'Economia Corporativa, si conoscono gli stati d'animo e le aspettative dei partecipanti all'assemblea⁷³. Il clima di forte partecipazione dei fascismi locali a cui si è accennato precedentemente si ravvisa anche nella circolare di Pavolini, il quale richiede:

(...) prima dell'Assemblea mentre tornerà utile l'elaborazione di proposte per l'Assemblea stessa, deve cessare la pubblicazione di liste di “aspirazioni”, “voti”, “presupposti” eccetera per parte delle Federazioni provinciali sui problemi nazionali. Tali liste sono spesso discordanti fra loro, almeno nei particolari,

⁷² P.N.F.: *Circolare del 26 ottobre 1943*, ASM, Fondo Prefettura, Archivio dell'Ufficio di Gabinetto, b.6, f.4.

⁷³ A. Tarchi, *Teste dure*, S.E.L.C., Milano 1967.

mentre l'Assemblea avrà appunto il compito di vagliare le idee e di fissare e proclamare un programma unico⁷⁴.

Quella che si propone come una discussione comune per stabilire collegialmente le linee programmatiche future si rivela in realtà un'assemblea priva di valore decisionale, e ne è un segno l'assenza di Mussolini. Pavolini presiede il congresso: apre la seduta leggendo un messaggio del capo dello stato; la sua «lunga relazione sul compito del Partito, sul problema dei giovani, sul Sindacalismo, sulla Costituente⁷⁵» è interrotta dal vociare dei partecipanti, che richiedono una discussione collettiva. Il clima è acceso, anche di forte polemica verso le gerarchie fasciste. Sebbene la linea politica prevalente risulti essere quella più feroce e vendicativa, anche riguardo alla sorte dei gerarchi che hanno tradito Mussolini il 25 luglio, Tarchi riporta come nel congresso fossero presenti «la tendenza di una nuova intransigenza rivoluzionaria facente capo a Pavolini e Mezzasoma, e quella di una nuova politica pacificatrice facente capo a Pini, Borsani, Biggini, assertori dell'unificazione nazionale⁷⁶». Gli slanci propositivi non si concretizzano però nell'approvazione del documento finale, già redatto (probabilmente da Pavolini e Bombacci) e approvato da Mussolini.

Il testo, conosciuto come Manifesto di Verona, è di carattere politico e programmatico, articolato in 18 punti e diviso in «materia costituzionale e interna» (art. 1-7), «politica estera» (art. 8) e «materia sociale» (art. 9-18). Esso non ha valenza giuridica, ma, usando le parole di Enzo Collotti, «di fatto rappresentò i principi di una costituzione materiale della RSI⁷⁷». Nella prima sezione è presente un articolo riservato agli ebrei:

⁷⁴ P.N.F.: *Circolare del 26 ottobre 1943*, ASM, Fondo Prefettura, Archivio dell'Ufficio di Gabinetto, b.6, f.4.

⁷⁵ Tarchi, *Teste dure*, cit., p. 47-49.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma 2006, p. 127.

7 . Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica⁷⁸.

Nella sua brevità il settimo punto delinea una modifica radicale dello statuto giuridico delle persone interessate: si indica al legislatore di operare la sospensione della cittadinanza in base a un criterio razziale. È inoltre significativa la deliberata assenza di indicazioni riguardo alla cittadinanza degli ebrei in tempo di pace⁷⁹. All'interno del manifesto questo articolo è posizionato al termine della sezione della politica interna, in una posizione di cerniera tra l'ambito nazionale e quello esterno. L'identità del redattore di questo punto non è nota, ma sembra accettabile l'attribuzione a Mussolini, Pavolini e Bombacci fatta da Giorgio Pini nel suo memoriale⁸⁰.

Liliana Picciotto interpreta la stesura di questo articolo in relazione all'alleato-occupante: «la prima mossa italiana autonoma in risposta all'atteggiamento tedesco giunse il 14 novembre sotto forma di enunciato ideologico inserito nel lungo testo programmatico della nascente Repubblica sociale italiana⁸¹». Sarebbe quindi un tentativo di riportare l'azione persecutoria in atto sul proprio territorio sotto il controllo governativo.

Lo svolgimento caotico della discussione, con il prevalere di molte questioni inerenti al partito, è interpretato da De Felice come il segno di «quanto la *questione ebraica* apparisse poco essenziale anche alla maggioranza dei fascisti repubblicani⁸²»; arrivando persino a ipotizzare la volontà mussoliniana di un mero internamento degli ebrei fino alla fine della guerra, come se le gerarchie fasciste non avessero sentore dello sterminio. Pur essendo mancato un approfondimento sulla questione ebraica durante il congresso, va ricordato che nella sua relazione il segretario Pavolini afferma:

⁷⁸ Il testo completo in M. Viganò, *Il Congresso di Verona (14 novembre 1943): documenti e testimonianze*, Settimo Sigillo, Roma 1994.

⁷⁹ Matard-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, cit., p.357.

⁸⁰ G. Pini, *Itinerario tragico*, Omnia, Milano 1950, p. 40.

⁸¹ Picciotto, *Il libro della memoria*, cit., p. 891.

⁸² De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p.503.

(...) si sta in questi giorni provvedendo al prelievo dei patrimoni ebraici. Si tratta, non per fare della retorica, appunto di sangue succhiato al popolo italiano. È giusto che questo sangue ritorni al popolo. Mi pare non vi sia migliore via, per farlo tornare al popolo, che quella di provvedere ai bisogni dei sinistrati dai bombardamenti, di color che furono colpiti dalla guerra, la cui principale responsabilità risale agli ebrei⁸³.

L'utilizzo propagandistico della confisca dei beni ebraici fatto da Pavolini ottiene commenti di approvazione da parte dei partecipanti all'assemblea ed è sintomatico di un antiebraismo profondamente assimilato dai fascisti, che identifica l'ebreo come il nemico per eccellenza, dalle plutocrazie su scala internazionale fino alla ribellione antifascista a livello locale. Basti ricordare lo svolgimento degli eventi di quel giorno quando, a seguito della notizia dell'omicidio del segretario federale di Ferrara Iginio Ghisellini, Pavolini invia due formazioni squadriste sul posto, mentre a Ferrara è diramato l'ordine di arrestare tutti gli uomini ebrei della città: quattro di loro saranno fucilati per rappresaglia, insieme ad altre dieci persone⁸⁴.

II.1.2 Le Costituzioni

La dirigenza saloina avverte fin dal principio la necessità di dotarsi di un dispositivo di legittimazione che consenta al nuovo regime di acquisire autorità istituzionale. La creazione di una costituzione è indicata da Mussolini come l'atto fondativo necessario per sancire la rottura con la monarchia, sottolineando allo stesso tempo la continuità politica della RSI con l'ultimo governo legittimo, quello decaduto a causa del colpo di stato del 25 luglio. Soprattutto la nuova Costituzione ha il compito di ufficializzare la nascita di un nuovo progetto politico fascista, che non si esaurisce nell'opposizione al Regno del sud, ma persegue specifici obiettivi politici e sociali. Essa è

⁸³ Viganò, *Il Congresso di Verona*, cit., p.138.

⁸⁴ Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p.269.

anche uno strumento necessario per guadagnare una legittimità che al momento è minata dalla presenza dell'alleato-occupante tedesco, sia agli occhi della popolazione, che sul piano internazionale. Fin dal primo messaggio radiofonico il duce annuncia la convocazione di una Costituente, e ne ribadirà la necessità durante tutti i primi mesi di vita della Repubblica Sociale.

La questione della legittimità è rilevante anche in merito al discorso normativo, in quanto l'*iter* legislativo della RSI è strutturato per essere provvisorio, in attesa di modifiche costituzionali mai realizzate. Il decreto del duce dell'8 ottobre 1943, *Sfera di competenza e funzionamento degli organi di Governo*, stabilisce che i ministri hanno «la facoltà di provvedere con propri decreti nelle materie di rispettiva competenza⁸⁵»; tali decreti legge o regolamenti prevedono una ratifica del Consiglio dei ministri, non necessaria per gli atti inerenti la normale amministrazione. La ratifica è poi notificata sulla Gazzetta Ufficiale.

È sul finire del 1943 che vengono realizzati i due progetti di Costituzione della RSI: il primo è di Carlo Alberto Biggini, ministro dell'Educazione Nazionale, il secondo di Vittorio Rolandi Ricci; li affianca un progetto di Costituente richiesto dal duce al giornalista Bruno Spampanato, in quel momento alla direzione del «Messaggero»⁸⁶. Nel mese di dicembre il percorso della Costituente subisce un arresto: il 7 dicembre compare sul «Corriere della Sera» l'articolo del senatore Giuseppe Morelli «*Meno Costituente e più combattenti*», volto a richiamare l'attenzione sulle necessità belliche, a cui Rolandi Ricci risponde tre giorni dopo sempre dalle stesse pagine, con l'articolo «*In vista della Costituente*». Nel Consiglio dei ministri del 16 dicembre si approva la composizione dell'Assemblea Costituente⁸⁷; nondimeno se ne arena il percorso di fronte all'urgenza di altre questioni, come la difficoltosa creazione dell'esercito repubblicano. Nella sua ultima apparizione pubblica al Teatro Lirico di Milano, il 16 dicembre 1944, Mussolini rinvia definitivamente ogni progetto di Costituente alla fine della guerra.

⁸⁵ Il testo del documento si trova in *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., p. XXXVII.

⁸⁶ Ganapini, *La Repubblica delle camicie nere*, cit., p. 163.

⁸⁷ Seduta del 16 dicembre 1943, *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., pp. 165-166.

I testi di Rolandi Ricci e Spampanato si concentrano sulle caratteristiche istituzionali della RSI e sulla regolamentazione delle dinamiche elettive e amministrative; l'unico ad approfondire la questione razziale è il ministro Biggini, il cui progetto è anche il più esteso e dettagliato. Ministro dell'Educazione Nazionale al momento della caduta di Mussolini, Biggini riassume lo stesso incarico nella repubblica saloina. Come molti fascisti, a seguito dell'arresto del duce sceglie di allontanarsi da Roma e si trasferisce in Versilia con la famiglia: è qui che viene contattato da Pavolini, impegnato nella ricerca dei futuri ministri di Salò. Mussolini vuole inserire nel nuovo governo solo elementi fidati e Biggini, presente al Gran Consiglio del fascismo del 25 luglio, è uno dei pochi a non aver firmato l'ordine del giorno di Dino Grandi. In un primo momento l'ex ministro, pur accettando di incontrare Pavolini, rifiuta la proposta di tornare a ricoprire il precedente incarico; cede al volere di Mussolini quando sente ufficializzare la sua nomina alla radio, il 23 settembre 1943⁸⁸.

È considerato un fascista moderato: a Padova, designata sede del suo ministero, instaura rapporti di collaborazione con personaggi universitari antifascisti come il rettore dell'ateneo patavino, Concetto Marchesi. Biggini decide di non rimuovere Marchesi, nonostante sia di nomina badogliana e di fede comunista; insieme aspirano a un'università scevra dalle influenze del partito e vi collaborano fino a quando si rende inevitabile la fuga del rettore. Per le sue posizioni moderate Biggini entra in conflitto con i membri più radicali del suo governo: ne è un esempio la sua decisione di sospendere il personale docente dall'obbligo del giuramento di fedeltà alla RSI, consapevole che «motivazioni di carattere morale e giuridico per opporsi al giuramento si erano radicate nella coscienza di non pochi professori e insegnanti⁸⁹».

Nella seduta del 24 novembre 1943 il Consiglio dei ministri assegna a Biggini il compito di redigere un progetto costituzionale. Il testo è terminato per la seduta successiva, tenuta il 16 dicembre 1943: a questo punto è però subentrata la volontà di

⁸⁸ M. Borghi, *Il Ministero dell'Educazione Nazionale durante la Repubblica Sociale Italiana e l'operato di Carlo Alberto Biggini*, in L. Scalco (a cura di), *Tra liberazione e ricostruzione. Padova, 8 settembre 1943 - 2 giugno 1946*, Editoriale Programma, Padova 1996, p. 42.

⁸⁹ M. Borghi, *Tra fascio littorio e senso dello stato*, cit., pp. 184-186.

Mussolini di posticipare la Costituente, anche a seguito delle polemiche sui giornali pubblicate nei giorni precedenti.

Il progetto che Biggini riesce a realizzare in tempi così rapidi è solitamente identificato con il lungo testo rinvenuto dal suo biografo Luciano Garibaldi e pubblicato nel 1983⁹⁰. Con la pubblicazione nel 2002 dell'edizione critica dei *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana* è comparso un testo più breve, allegato alla seduta del 16 dicembre 1943 e indicato come il progetto costituzionale di Biggini⁹¹. Questo testo, intitolato “*Alcune idee sul futuro assetto politico e sociale del popolo italiano*”, potrebbe verosimilmente essere la prima versione della sua proposta costituzionale, ampliata (e radicalmente modificata) in un secondo momento. Dal momento che nella sua ricostruzione Garibaldi si basa sui diari del ministro, e che di esso mancano proprio alcune parti che vanno dagli ultimi mesi del 1943 al maggio 1944, è possibile ipotizzare la produzione di un primo progetto di cui non si trova traccia nella fonte diaristica, a cui segue una riscrittura successiva al Consiglio dei ministri del dicembre 1943, che ha portato alla produzione del testo più conosciuto. Dal confronto tra i due progetti emergono differenze sostanziali, anche in merito alla questione razziale qui trattata: se ne può dedurre che il primo testo di Biggini viri in senso autoritario e persecutorio su indicazione di Mussolini. È infatti assodato che il ministro e il duce si siano confrontati in merito al tema costituzionale almeno fino al maggio-giugno del 1944, come indica lo stesso Garibaldi. Reputo plausibile che il progetto di Costituzione da lui ritrovato, corredato dalle note scritte da Mussolini al margine del testo, sia una seconda versione, composta tra la fine del 1943 e i primi mesi del 1944, che vede Biggini e il duce collaborare nella stesura degli articoli principali.

Il testo “*Alcune idee sul futuro assetto politico e sociale del popolo italiano*” è composto da 31 punti, attraverso i quali si delinea la composizione degli organi fondamentali dello stato e il fondamento ideologico della RSI, con suggestioni che si rifanno all'idea di Nazione mazziniana accostate a indicazioni economiche inerenti alla socializzazione. I

⁹⁰ L. Garibaldi, *Mussolini e il professore: vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Milano 1983.

⁹¹ A. G. Ricci, *Una storia da scrivere*, in *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., p. LXXVI. Per il testo completo cfr. Ivi, pp. 172-182.

punti in cui Biggini affronta la politica estera e la questione razziale stridono con le affermazioni contenute nel Manifesto di Verona. Per quanto riguarda la politica estera, mentre nel testo programmatico veronese si aspira alla creazione di una comunità di nazioni che si opponga alle plutocrazie capitalistiche e al nemico inglese, e che prosperi grazie allo sfruttamento delle materie prime dei paesi africani⁹², nell'art. 13 della prima proposta di Biggini si afferma che «l'Italia, nel campo internazionale, riconoscerà l'assoluta indipendenza di tutti i popoli, si farà promotrice per stabilire un patto di fratellanza comune fra le nazioni (...)»⁹³. Ancora più straniante è il confronto tra il punto programmatico del Manifesto di Verona in materia internazionale (e razziale), e il suo corrispondente nel testo di Biggini, dove si legge:

Art. 14°) - Il popolo italiano ritiene ogni questione di razza abolita e per quanto riguarda i semiti sosterrà, nel campo internazionale, la opportunità di una sistemazione definitiva con la creazione dello Stato Ebraico.

Con le guerre di conquista, con le invasioni, con le dominazioni più o meno lunghe a cui sono stati soggetti tutti i popoli nella storia si sono prodotte delle mescolanze che oggi una discriminazione non sarebbe più possibile per definire una omogeneità di razza. D'altra parte non è azzardato dire che la razza umana, benché abbia diversi aspetti di colore e di forma, diverse abitudini e costumi a seconda delle latitudini e della loro ubicazione, è una sola. Infatti si può constatare che tutti tendono progressivamente a modificarsi in tutti i campi verso un fine di miglioramento comune, ragione per cui il popolo italiano ritiene superflua ogni questione di razza.

⁹² Si tratta dell'art. 8 del Manifesto di Verona: «Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l'unità, l'indipendenza, l'integrità territoriale della Patria nei termini marittimi ed alpini segnati dalla Natura, dal sacrificio di sangue e dalla storia, termini minacciati dal nemico con l'invasione e con le promesse ai Governi rifugiati a Londra. Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la necessità degli spazi vitali indispensabili ad un popolo di 45 milioni di abitanti sopra un'area insufficiente a nutrirli. Tale politica si adopererà inoltre per la realizzazione di una comunità europea, con la federazione di tutte le Nazioni che accettino i seguenti principi fondamentali:

a) eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro Continente;
b) abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie mondiali;
c) valorizzazione, a beneficio dei popoli europei e di quelli autoctoni, delle risorse naturali dell'Africa, nel rispetto assoluto di quei popoli, in ispecie musulmani, che, come l'Egitto, sono già civilmente e nazionalmente organizzati»; tratto da Viganò, *Il Congresso di Verona*, cit.

⁹³ *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., p. 174.

Quanto ai semiti nessuno ignora la grandissima importanza che ha avuto in antico il piccolo popolo Ebraico e quale sia stato il suo contributo alla nostra civiltà mediterranea. Dopo la conquista Romana della Giudea il piccolo Stato andò in frantumi ed essi si sparsero in tutto il mondo che si crede oggi raggiungano la cifra di quattordici milioni. Da allora in poi alternate sono state in tutti i secoli le persecuzioni di ogni specie subite e perciò si considera come necessario ridare ad essi la possibilità della creazione del loro Stato con le loro rappresentanze diplomatiche in tutti i paesi, così verrebbe a formarsi anche per loro una patria, un punto d'appoggio indispensabile alla loro esistenza⁹⁴.

La proposta di epurare la nazione dagli ebrei, creando uno stato ebraico dove confinarli, non è nuova al fascismo: si tratta però di un'idea che non ha più spazio nel sistema di valori della nuova fase del regime, men che meno nei termini scelti da Biggini. Il testo presentato al Consiglio dei ministri è infatti in antitesi con i valori persecutori su cui si fonda ideologicamente la RSI; nelle successive sedute esso non verrà discusso, probabilmente non solo a causa del rinvio del progetto costituzionale, bensì soprattutto per il suo contenuto, privo di quel «razzismo come collante ideologico⁹⁵» necessario come fondamento del nuovo fascismo. È solo grazie alla conservazione dei verbali delle sedute dei Consigli dei ministri e ai relativi atti preparatori che si è conservata traccia di questa prima proposta del ministro, cassata con ogni probabilità da Mussolini stesso⁹⁶.

Il progetto *ufficiale* della Costituzione di Biggini è molto più esteso: si articola in 142 punti, corredati da note esplicative, nei quali indica la struttura e i valori dello Stato repubblicano, sempre mantenendo il richiamo retorico a Mazzini⁹⁷. In una serie di articoli, che Ganapini definisce come «il punto in cui con maggiore evidenza risalta il carattere organico del progetto rispetto alle linee del neofascismo razzista⁹⁸», si affronta anche il tema razziale. Nel paragrafo VI intitolato *Difesa della stirpe*, incluso nel Capo II *Struttura*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 128.

⁹⁶ Per l'importanza degli Atti dei verbali cfr. nota .

⁹⁷ Il testo completo in L. Garibaldi, *Mussolini e il professore*, pp. 351-386.

⁹⁸ Ganapini, *La Repubblica delle camicie nere*, cit., p. 169.

dello Stato, Biggini delinea una società fondata sulla purezza della razza. L'art. 73 riguarda la tutela della famiglia da parte dello Stato; tra le misure a protezione dei nuclei familiari compare il «divieto di matrimonio dei cittadini italiani con *sudditi* di razza ebraica». L'art. 89, appartenente al Capo III *Diritti e doveri del cittadino*, dichiara che «la cittadinanza non può essere acquistata da appartenenti alla razza ebraica e a razze di colore», in quanto è diritto esclusivo degli appartenenti alla razza ariana italiana. Nella stessa sezione è presente l'art. 90, che limita fortemente i diritti degli ebrei:

«I sudditi di razza non italiana non godono del diritto di servire l'Italia in armi, né, in genere, dei diritti politici: godono dei diritti civili entro i limiti segnati dalla legge, secondo il criterio della loro esclusione da ogni attività, culturale ed economica, che presenti un interesse pubblico, anche se svolgentesi nel campo del diritto privato.

In quanto non particolarmente disposto vale per essi, in quanto applicabile, il trattamento riservato agli stranieri».

Nella nota esplicativa dell'art. 90, Biggini argomenta come sia preferibile la negazione della cittadinanza da lui proposta rispetto alla concessione di una cittadinanza molto limitata. Inoltre suona paradossale la sua conclusione dell'argomentazione discriminatoria, quando afferma che con la concessione di deroghe agli ebrei si sarebbe leso il principio di uguaglianza degli altri cittadini:

La concessione della cittadinanza agli ebrei, con limiti necessariamente numerosi ai diritti che alla cittadinanza sono connessi, se potrebbe, molto più laboriosamente, giungere agli stessi risultati pratici, lascerebbe a valutazioni di contingente opportunità legislativa la possibilità di deroghe, a traverso le quali il principio potrebbe essere perniciosamente indebolito od offuscato. Inoltre dovrebbe rinunziarsi all'affermazione dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che costituisce veramente un cardine di quasi tutte le costituzioni.

Se mai potrà valutarsi se siano a fissarsi norme transitorie per gli ebrei che godono attualmente del diritto di cittadinanza⁹⁹.

Per gli ebrei si prevede quindi la revoca della cittadinanza italiana e l'aggravarsi della subalternità rispetto ai cittadini di razza ariana.

Nonostante la presenza di una prima versione di Costituzione antitetica in materia antiebraica, comparsa nei materiali del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1943, ma mai approvata, questo secondo progetto di Biggini si pone in un rapporto di continuità con il Manifesto di Verona. Ad ogni modo i progetti costituzionali sono accantonati e rimandati al termine del conflitto; saranno altre disposizioni a segnare il destino degli ebrei in Italia.

II.1.3 Le leggi e gli atti amministrativi

L'esame dei provvedimenti antiebraici della RSI permette di mettere a fuoco l'importanza che riveste l'antisemitismo nel nuovo regime, oltre che a comprendere quanto dell'impeto persecutorio saloino fosse già contenuto nelle leggi promulgate durante gli anni del regno¹⁰⁰.

Lo studio delle norme deve accompagnarsi all'analisi delle disposizioni amministrative: come già dopo la promulgazione delle prime leggi razziali, e in misura ancora maggiore, esse hanno effetti concreti sulla vita dei perseguitati. Le circolari e le ordinanze, emanate in parallelo all'attività legislativa, aggravano la situazione degli ebrei accelerando i tempi dell'arresto, della reclusione e finanche della deportazione delle persone catturate.

⁹⁹ Bonini, *La Repubblica Sociale Italiana e la socializzazione delle imprese*, cit., p.194.

¹⁰⁰ Superata l'interpretazione defeliciana, che reputava le leggi antiebraiche il frutto della «perfida influenza dell'alleato germanico», gli studiosi oggi concordano sulla continuità tra la produzione razziale che prende avvio nel 1938 e quella dei venti mesi della RSI; Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, cit., p. 142.

Fin dalle prime settimane di governo le leggi razziali, mai formalmente abrogate da Badoglio, sono considerate di nuovo in vigore; se ne trova traccia a livello di amministrazioni locali, come ad esempio nelle circolari dei questori di Firenze e Macerata riportate da Michele Sarfatti: in esse si considera *sospese* le disposizioni del capo della Polizia Senise che hanno liberato gli ebrei italiani e stranieri internati nei campi di concentramento, e impongono di imprigionarli nuovamente¹⁰¹. L'intento del governo tuttavia è quello di realizzare nuove norme specifiche, come annunciato anche dai maggiori quotidiani della Repubblica sociale fin dal 10 ottobre; tuttavia la produzione legislativa saloina antiebraica non riuscirà a concretizzarsi in un progetto *ex novo* organico, nonostante alcuni tentativi in questa direzione siano stati intrapresi da Giovanni Preziosi¹⁰².

La precarietà delle contingenze costituisce un elemento peculiare della produzione normativa della RSI. Come fa notare Francesca Scardaccione, l'accentramento del potere legislativo nel Consiglio dei ministri è caratteristica di un governo provvisorio: «in assenza di assemblee legislative, gli atti di normazione primaria degli esecutivi vennero infatti a costituire la fonte ordinaria della legislazione e questa procedura caratterizzò, pur con forme diverse, sia il governo del sud e poi del CLN, sia quello della Repubblica sociale italiana¹⁰³». Tale situazione emergenziale, diffusa su tutto il territorio italiano, perdurerà quindi fino al 1948, quando le elezioni consentiranno la formazione del primo parlamento repubblicano. Come si è già precisato, per quanto riguarda la Repubblica sociale è il decreto del duce *Sfera di competenza e funzionamento degli organi di Governo* a stabilire i modi e i tempi in cui il Consiglio dei ministri ha la facoltà di approvare ed emanare le norme¹⁰⁴.

L'esame dei verbali del Consiglio dei ministri della RSI permette di seguire la successione dei provvedimenti legislativi, non essendo presente, come detto, un'attività

¹⁰¹ Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p.260, nota 31: circolare del questore di Firenze del 13.9.1943 e circolare del questore di Macerata del 27.9.1943. L'autore non esclude che queste circolari possano essere conseguenti a ordini ministeriali di cui si è persa la documentazione.

¹⁰² Cfr. II.2, *L'Ispettorato generale per la razza*.

¹⁰³ F. Scardaccione, *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., p. XXII.

¹⁰⁴ *Supra*, p. 16.

parlamentare¹⁰⁵. Nel considerare la totalità delle leggi prodotte nei seicento giorni di Salò, emerge una volontà di riorganizzazione che investe diversi settori della compagine statale: non si tratta unicamente di un'affermazione di autonomia rispetto all'alleato-occupante, bensì costituisce il tentativo di dare una normativa solida agli elementi chiave del nuovo regime¹⁰⁶. Sul piano documentario le trascrizioni dei verbali purtroppo sono spesso caratterizzate da modifiche non registrate, relazioni mancanti e bozze dei decreti legge imprecise, ma è possibile trarre alcune informazioni aggiuntive dagli Atti dei verbali, contenenti tutti i materiali redatti in preparazione delle sedute¹⁰⁷. Un altro aspetto che caratterizza negativamente i verbali consiste nell'assenza delle trascrizioni delle discussioni tra i partecipanti, le quali avrebbero permesso una ricostruzione più accurata del contesto in cui sono emanate le leggi¹⁰⁸: ne è un esempio noto l'insieme di norme inerenti la socializzazione, sulla quale Mussolini vuole basare la riconquista del consenso popolare. La legislazione in materia è consistente e particolareggiata; ciononostante nei verbali non vi è traccia né degli scontri con l'alleato nazista, né della sua contrarietà a ogni forma di socializzazione.

I Consigli dei ministri della Repubblica sociale hanno inizio il 23 settembre 1943, con il primo incontro tenuto alla Rocca delle Caminate, quando ancora era in via di definizione il dislocamento amministrativo nei territori del nord Italia. Le prime sedute sono dedicate esclusivamente alle necessità più impellenti della costruzione del nuovo

¹⁰⁵ Al decreto del duce dell'8 ottobre 1943 "*Sfera di competenza e funzionamento degli organi di Governo*", segue il decreto legislativo del 18 gennaio 1944, che impone che la ratifica da parte del Consiglio dei ministri avvenga entro il 120° giorno dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», pena il decadimento del provvedimento stesso.

¹⁰⁶ Aldo G. Ricci la definisce «un'attività legislativa complessa e spesso di alto livello tecnico, sia per i progetti più impegnativi che per quelli ordinari, che presuppone in molti casi un impegno di studio non contingente e occasionale, e non può essere quindi ricondotta esclusivamente all'ambito gestionale e amministrativo, pur prevalente nell'economia generale dell'attività del governo», in *Governo e amministrazione nella RSI*, in Aldo G. Ricci (cur.), *Le fonti per la storia della RSI*, Venezia, 2005, p. 70.

¹⁰⁷ «I fascicoli raccolgono [...] la relazione del ministro proponente (che contiene le ragioni politico-amministrative della proposta), la bozza originale del provvedimento, le osservazioni dei ministri interessati, le eventuali modifiche, le differenti stesure del testo, ecc. Lo stesso ordinamento presentano i fascicoli dei provvedimenti predisposti e non approvati [...] significativi spesso proprio per la scelta di sospendere l'approvazione.» in Scardaccione, *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., p. XXXV - XXXVI.

¹⁰⁸ *Ivi*, p. XXXIV: le trascrizioni delle discussioni tra i partecipanti ai Consigli dei ministri del governo Badoglio sono invece presenti a partire dal maggio 1944.

apparato, ma gli interventi contro gli ebrei non si fanno attendere e già dal quarto Consiglio dei ministri, svoltosi il 24 novembre 1943, compare lo schema di un decreto vessatorio. Proposto dal ministro dell'Educazione Nazionale Biggini, si tratta del *Decreto recante norme sul sequestro conservativo dei beni di facile esportazione appartenenti ad elementi di razza ebraica*¹⁰⁹, subito approvato dal Consiglio dei ministri. Il testo introduttivo afferma che gli ebrei «allo scopo di investire i loro capitali in beni di facile esportazione non sottoposti alle oscillazioni del mercato, hanno investito ingenti somme in opere d'arte», e ne propone il sequestro preventivo a scopo conservativo, in attesa di norme definitive da emanare il prima possibile. Il provvedimento si sviluppa in dieci articoli; il primo prevede che:

Le opere d'arte pura od applicata appartenenti a persone di razza ebraica o a istituzioni israelitiche sono sottoposte a sequestro.

Il sequestro preveduto dal comma precedente è disposto anche per le opere d'arte per le quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di razza ebraica o ad istituzioni israelitiche, ancorché figurino appartenenti ad altre persone o enti¹¹⁰.

Gli articoli successivi stabiliscono nel dettaglio i modi e i tempi in cui tutti i proprietari o detentori dei beni sono tenuti a denunciarne l'esistenza e le caratteristiche alla Sovrintendenza del loro territorio (art. 2), e i poteri di cui godono i Soprintendenti per compiere accertamenti (art. 4). Un elemento di particolare interesse si ravvisa nell'art. 6, nel quale si attribuisce valore di legge al punto programmatico contro gli ebrei contenuto nel Manifesto di Verona, pur trattandosi di un documento privo di valore normativo. L'articolo dichiara infatti che «al sequestro delle opere d'arte di cui all'art. 1 sono applicabili le disposizioni sul sequestro dei beni nemici contenute nel capo II° del Titolo V° della legge di guerra, approvata con decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, in

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 81. Copia del decreto poi firmato da Mussolini, datato 2.3.1944 in ACS, RSI, PMC, b. 67, cat. 5.2, fasc. 2823 "Beni appartenenti a persone di razza ebraica", s.fasc. 1 "Opere d'arte. Sequestro di opere d'arte appartenenti a persone di razza ebraica od a Comunità israelitiche".

¹¹⁰ *Ivi*, p. 108.

quanto compatibili con quelle del presente decreto (...)»¹¹¹. Ciò che ne consegue è che in questo decreto è superfluo da parte del legislatore puntualizzare se si rivolga a cittadini italiani o meno: gli ebrei sono tutti considerati stranieri, come previsto dal Manifesto di Verona, e di conseguenza passibili delle norme previste per i nemici di guerra.

È possibile considerare la situazione di instabilità in cui si svolge l'attività legislativa della RSI il motivo per il quale la correttezza degli *iter* normativi occupi un posto di secondo piano; in questo modo si spiega la valenza normativa concessa al succitato articolo del Manifesto di Verona, nonostante la perdita della cittadinanza da parte degli ebrei italiani non sia mai stata formalizzata. Per quel che riguarda il destino degli ebrei, ciò che la Costituzione repubblicana avrebbe dovuto sancire è già assimilato di fatto nella pratica legislativa. Nel decreto in esame è chiara la volontà del governo di non lasciare margini di opposizione e incorporare il maggior numero possibile di beni ebraici: l'art. 8 del provvedimento annulla ogni trasferimento di proprietà effettuato dopo il 23 novembre 1943 (ma un decreto del Capo dello Stato ha la facoltà di intervenire anche su atti di data antecedente) e stabilisce che le opere non denunciate, o di cui siano state fornite informazioni inesatte o incomplete, saranno confiscate.

Il decreto presentato da Biggini non completa il suo *iter* legislativo: alcune settimane dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, una comunicazione del sottosegretario di stato Francesco Barracu ne preannuncia l'imminente pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», come d.l.d. del 2 marzo 1944¹¹². Sennonché in un secondo momento il ministro delle Finanze Pellegrini ne sospende definitivamente la pubblicazione: è subentrato un altro decreto legislativo che ne ha assimilato i contenuti, il d.l.d. n.2 del 4 gennaio 1944¹¹³.

¹¹¹ *Ivi*, p. 109.

¹¹² Comunicazione del sottosegretario Barracu ai ministri, al PFR e al comando generale della GNR, 17.3.1944, in ACS, RSI, PMC, b. 67, cat. 5.2, fasc. 2823 "Beni appartenenti a persone di razza ebraica", s.fasc. 1 "Opere d'arte. Sequestro di opere d'arte appartenenti a persone di razza ebraica od a Comunità israelitiche".

¹¹³ Lettera del ministero delle Finanze del 1.4.1944, in ACS, RSI, PCM, b.67, cat. 5-2, fasc. 2823 "Beni appartenenti a persone di razza ebraica", s. fasc. 1 "Opere d'arte. Sequestro di opere d'arte appartenenti a persone di razza ebraica od a Comunità israelitiche".

In una sequenza cronologica dei provvedimenti antiebraici, al decreto di confisca di Biggini segue una disposizione operativa di notevole importanza, che risale al 30 novembre 1943: si tratta dell'ordinanza di polizia n.5 del ministro dell'Interno Guido Buffarini Guidi, tra gli atti persecutori più noti della Repubblica sociale. Essa rende palese l'intenzione delle gerarchie fasciste di colpire il più rapidamente possibile gli ebrei presenti sul territorio, senza aspettare i tempi tecnici richiesti dalla promulgazione delle leggi. L'ordinanza riguarda gli ebrei di ogni nazionalità:

A tutti i Capi delle Provincie Libere

Nr. 5 Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di Polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta Provincia:

1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.
2. Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi di polizia.
3. Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati¹¹⁴.

Il sequestro dei beni ebraici, già avviato negli anni precedenti, con questa ordinanza investe la totalità degli averi, superando le limitazioni di carattere qualitativo e quantitativo che fino a questo momento avevano arginato la razzia. Agli immobili, alle

¹¹⁴ Ordine di polizia n. 5 dal ministro degli Interni a tutti i capi delle Provincie, 30.11.43, in ACS, MI, DGPS, DAGR, b. 80, f. 19 "Ebrei da internare".

ditte e ai terreni, ora si aggiunge qualsiasi tipologia di bene, persino gli oggetti necessari alla vita quotidiana.

Soprattutto, con questo provvedimento la persecuzione si estende alla fisicità delle persone: si dispone l'arresto di tutti gli ebrei sul territorio della RSI e si elimina nei fatti la discriminazione. Nel riferirsi a campi di concentramento provinciali, l'ordinanza al momento non indica uno scenario di deportazione, bensì sembra collocarsi nell'utilizzo tradizionale dei campi di confino, già in uso per tutti coloro invisi al regime¹¹⁵. Ciononostante, dopo gli incontri tra i gerarchi fascisti e nazisti in Germania nel mese di settembre, e con la presenza delle truppe dell'alleato sul territorio nazionale, non è possibile affermare di non aver potuto prevedere la volontà tedesca di deportare anche gli ebrei arrestati in Italia¹¹⁶. L'interpretazione degli eredi di Buffarini Guidi, secondo cui questo provvedimento era volto a tutelare gli ebrei, raccogliendoli in un unico luogo per sottrarli ai rastrellamenti, non è sostenibile ed è smentita dalla totale collaborazione delle forze dell'ordine repubblicane con l'alleato nazista¹¹⁷.

L'ordinanza di polizia n.5 costituisce l'esempio più noto di come gli atti amministrativi potessero causare un'accelerazione della persecuzione; tuttavia non si tratta del primo provvedimento in questa direzione. Nelle settimane che precedono il 30 novembre si riscontrano svariate iniziative a livello locale che dimostrano come le amministrazioni si interessino agli ebrei, in un clima acceso dalle campagne antiebraiche fatte dai giornali di regime. Un esempio tra i tanti è la comunicazione del 28 ottobre 1943 per il capo della provincia di Mantova a opera del comando militare di Brescia, nella quale si richiede la compilazione di una lista degli ebrei residenti sul territorio, con generalità, residenza, abitazione ed eventuali osservazioni per ogni individuo¹¹⁸. L'operazione è svolta scrupolosamente e si individuano 350 ebrei nel mantovano; inoltre le autorità

¹¹⁵ M. Stefanori, *Ordinaria amministrazione*, cit., p. 11.

¹¹⁶ Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 266.

¹¹⁷ G. Buffarini Guidi, *La vera verità: I documenti dell'archivio segreto del ministro degli interni Guido Buffarini Guidi dal 1938 al 1945*, Milano 1970.

¹¹⁸ Lettera del Comandante Militare di Brescia al Capo della Provincia, 28.10.1943, ASM, Fondo Prefettura, Archivio dell'ufficio di Gabinetto, b. 15, fasc. 18 "Razza ebraica: norme".

promettono ulteriori accertamenti per quanti non sono riusciti a rintracciare¹¹⁹. Come in altre località, prende piede un susseguirsi di circolari per ottenere informazioni e si trovano svariati telegrammi tra i podestà e la prefettura mantovana riguardanti il numero di alloggi di proprietà ebraica¹²⁰. In tutto il territorio della RSI le autorità locali cercano di avere informazioni sul numero degli ebrei, sui loro averi e sui loro alloggi per attuare una politica di confisca ben prima dell'ordinanza di Buffarini Guidi¹²¹.

L'ordinanza di polizia n.5 è mitigata nei giorni successivi con la disposizione del 10 dicembre 1943, emanata dal capo della Polizia Tullio Tamburini: essa dispensa dall'arresto gli ammalati più gravi, gli anziani ultra settantenni e gli ebrei italiani considerati misti, con un genitore o un coniuge ariano, per i quali ribadisce comunque la necessità di un'adeguata vigilanza¹²². Le motivazioni alla base della decisione di Tamburini non sono esplicite: potrebbe trattarsi dell'esigenza logistica di dover arrestare e imprigionare le persone progressivamente, dando la priorità alle categorie con più possibilità di fuga; Matteo Stefanori propone l'ipotesi di un tentativo di non incrinare i rapporti con la Santa Sede, che dalle pagine dell'«Osservatore Romano» esprime i suoi dubbi sull'opportunità dell'ordinanza n.5, non trovando una giustificazione giuridica per l'inasprimento della persecuzione¹²³. Anche all'interno dell'apparato burocratico la disposizione del ministro dell'Interno fa sorgere dei dubbi e ci si interroga sulla posizione da mantenere con la categoria degli ebrei *misti* a seguito dei nuovi provvedimenti, come documenta uno scambio di comunicazioni tra i ministeri volto a capire se il personale amministrativo nato

¹¹⁹ Elenco generale degli ebrei, ASM, Fondo Prefettura, Archivio dell'Ufficio di Gabinetto, b. 15.

¹²⁰ Censimento case di abitazione di proprietà ebraica, circolare prot. n. 206 Gab. 14.1.1944, ASM, Fondo Prefettura, b. 15, fasc. 4 "Comunicazioni telefoniche interurbane e internazionali".

¹²¹ Ad esempio Sarfatti riporta ordinanze simili che si susseguono per tutto il mese di novembre 1943 a Como, Milano, Torino, Grosseto, Asti: cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, pp. 267, 274-275. Sono molteplici gli studi di storia locale che riportano episodi simili, come L. Lombardi, *La repubblica sociale italiana nel mantovano 1943-45*, Mantova 2005.

¹²² Telegramma n.57460 dal capo della Polizia Tamburini ai capi delle province non occupate, al Questore di Roma, al ministero dell'Interno - Demorazza, 10.12.1943, ACS, MI, DGPS, DAGR, b. 80, fasc. 19 "Ebrei da internare".

¹²³ Stefanori, *Ordinaria amministrazione*, cit., p. 70-71.

da matrimonio misto debba essere licenziato¹²⁴. Ad ogni modo le esenzioni hanno, a detta di Buffarini Guidi, il solo scopo di «stabilire una gradualità nell'invio ai campi di concentramento¹²⁵»: dal febbraio del 1944 anche queste categorie di persone saranno internate, gli ebrei *misti* inizialmente nel campo di Fossoli¹²⁶.

Nel frattempo il Consiglio dei ministri continua a interessarsi dei beni ebraici: la seduta del 16 dicembre 1943 approva un decreto proposto da Silvio Gai, ministro dell'Economia Corporativa (ma in procinto di lasciare l'incarico a favore di Angelo Tarchi), assieme al ministro delle Finanze Pellegrini¹²⁷. Tale decreto non avrà seguito per la promulgazione del successivo d.l.d. del 4 gennaio 1944 che ne assorbirà le istanze, ma è significativo per la comprensione del quadro che sta delineando la legislazione saloina. Dal testo introduttivo emerge ancora una volta come il punto programmatico del Manifesto di Verona sia dato per assodato:

In relazione alle direttive di politica razziale della Repubblica Sociale Italiana, tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengono, sono considerati stranieri e, come tali, durante l'attuale guerra, ritenuti appartenenti a nazionalità nemica.

È appunto per uniformarsi a tali direttive, che una recente Ordinanza di polizia ha disposto che gli ebrei siano inviati in campo di concentramento e che i loro beni, mobili ed immobili, siano sequestrati, in attesa di confisca, per essere devoluti agli indigenti sinistrati dalle incursioni nemiche.

Essendo gli ebrei considerati stranieri appartenenti a nazionalità nemica, si rende necessario estendere ed applicare nei loro confronti la Legge di guerra approvata con

¹²⁴ Comunicazione del sottosegretario di Stato Barracu al ministero dell'Interno - Demorazza, "Mantenimento in servizio del personale nato da matrimoni misti", 9.2.1944, ACS, RSI, PCM, b. 57, cat. 3.2.2, fasc. 133/2012 "Ebrei".

¹²⁵ Telegramma di Buffarini Guidi del 28 dicembre 1943, ACS, MI, DGPS, Massime R9 Razzismo, b. 183, fasc. 19, riportato in Stefanori, *Ordinaria amministrazione*, cit., pp. 70.

¹²⁶ R. Ropa, *L'antisemitismo nella repubblica sociale italiana*, Bologna 2000, p. 44.

¹²⁷ *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., p. XCI.

D. 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 e la Legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100 che regola la sottomissione a sindacato, a sequestro ed a liquidazione di tutte le aziende industriali e commerciali esistenti nel territorio nazionale ed esercitate da sudditi di Stati nemici.

A differenza, però di quanto avviene per i beni dei sudditi nemici in genere (...) si ritiene necessario disporre che le aziende siano tutte sottoposte senz'altro a sequestro per la loro gestione nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana o per la loro messa in liquidazione e che gli utili di esercizio delle aziende gestite e i proventi di quelle messe in liquidazione, come pure i proventi della alienazione delle quote di proprietà per le aziende in cui gli interessi delle persone di razza ebraica non siano prevalenti, siano destinati a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

(...)si ritiene opportuno demandare ai Capi delle Province il compito della emanazione dei relativi provvedimenti, facendo obbligo che i provvedimenti stessi siano sottoposti alla successiva ratifica del Ministro per l'Economia Corporativa¹²⁸.

Si tratta quindi di un provvedimento volto a requisire le attività rimaste agli ebrei dopo le leggi in materia del 1939 e che si giustifica ancora una volta con la propaganda del sostegno alle vittime dei bombardamenti nemici. Il decreto che assorbirà queste indicazioni se ne distanzia però su un punto rilevante: non saranno i Capi delle province a gestire tali acquisizioni, bensì l'EGELI, che nella stessa seduta del Consiglio dei ministri viene rinnovata nel suo statuto. La documentazione è lacunosa in merito a questo decreto (di cui però è noto il testo finale, il d.l. 31 marzo 1944¹²⁹): è pervenuta però una relazione di Silvio Gai in riferimento a questo episodio, che commenta negativamente il nuovo statuto dell'EGELI per non esserne stato debitamente informato, e che manifesta la sua opposizione all'accentramento della gestione di tutti i tipi di beni in un unico ente (salvo proporre il passaggio dell'EGELI stessa sotto il controllo del ministero dell'Economia Corporativa¹³⁰). Il ruolo sempre più centrale dell'EGELI, seppur ancora da ufficializzare, sarà alla base del decreto più importante ed esteso delle leggi antiebraiche.

¹²⁸ *Ivi*, p. 210.

¹²⁹ D.l.d. 31 marzo 1944, n. 109, *Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare*, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 6 aprile 1944 - XXII, n.81.

¹³⁰ *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana*, cit., pp. 190-192.

L'attività normativa prosegue con due decreti legislativi del duce, entrambi emanati il 4 gennaio 1944. Il d.l.d. n.1 *Nuove disposizioni concernenti la sottoposizione a sindacato, sequestro o liquidazione delle aziende industriali e commerciali esistenti nel territorio italiano e appartenenti a persone o enti di nazionalità straniera*¹³¹ non riguarda direttamente gli ebrei, al contrario del più noto d.l.d. n.2. Si tratta di un provvedimento volto ad attribuire la gestione di tutti i beni sequestrati al ministero delle Finanze, attraverso l'opera dell'EGELI. Tale decreto richiama norme già esistenti e non avrebbe una vera ragione d'essere all'interno del *corpus* normativo: secondo l'interpretazione di Giuseppe Acerbi «non vi era alcuna ragione sostanziale per assumere un nuovo provvedimento del medesimo contenuto». Lo studioso ipotizza che il punto programmatico contro gli ebrei contenuto nel Manifesto di Verona fosse ritenuto insufficiente dal legislatore: si è così cercato di dare una base formale alle confische indiscriminate dei beni ebraici, facendo del decreto legislativo n.1 una sorta di premessa di carattere generale al decreto ablativo che segue immediatamente¹³². Roberto Bonini fornisce un'ulteriore interpretazione sostenendo che, data l'assenza della destinazione d'uso delle cifre sottratte agli ebrei, non si tratti di disposizioni volte ad accumulare beni, bensì a difendere l'apparato industriale, da sottrarre al nemico¹³³.

Il decreto legislativo del duce del 4 gennaio 1944 n.2, *Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica*¹³⁴, è pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 10 gennaio. Composto da ventuno disposizioni, si tratta del provvedimento persecutorio più articolato realizzato durante la RSI in materia antiebraica. In apertura richiama il d.l. n. 1728 del 1938, riferito alle misure di difesa della razza italiana, e il d.l. n.126 del 1939, che ne integra le disposizioni in merito «ai limiti di proprietà immobiliare e di attività

¹³¹ Decreto legislativo del duce, 4 gennaio 1944 - XXII, n.1, *Nuove disposizioni concernenti la sottoposizione a sindacato, sequestro o liquidazione delle aziende industriali e commerciali esistenti nel territorio italiano e appartenenti a persone o enti di nazionalità straniera*, «Gazzetta Ufficiale» del 10 gennaio 1944, n.6.

¹³² G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Milano 2011, p.103.

¹³³ Bonini, *La Repubblica Sociale Italiana e la socializzazione delle imprese*, cit., p. 408.

¹³⁴ Decreto Legislativo del Duce, 4 gennaio 1944 - XXII, n.2, *Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica*, «Gazzetta Ufficiale» del 10 gennaio 1944, n.6.

industriale e commerciale per i cittadini di razza ebraica»; inoltre ne abroga le disposizioni in contrasto con quelle qui stabilite (art.19). Di tutti i 21 articoli, solo il primo è rivolto direttamente agli ebrei:

I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n.1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art.14 dello stesso decreto-legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono possedere nel territorio dello Stato:

- a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;
- b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;
- c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

Questo articolo sancisce l'impossibilità per tutti gli ebrei di possedere qualsiasi bene. A differenza dei provvedimenti visti fino a questo momento, il decreto si riferisce sia agli ebrei stranieri che a quelli italiani, «anzi questi ultimi erano indicati come i principali destinatari della nuova normativa; perciò, al dunque, il principio di revoca della cittadinanza proclamato a Verona non era stato trasformato in norma legislativa¹³⁵». Michele Sarfatti ipotizza come motivazione una sorta di pragmaticità nel non voler dilungare le tempistiche con la creazione di tutti gli atti di revoca di cittadinanza che ciò avrebbe comportato, ma anche per la garanzia di mantenere la giurisdizione italiana sui beni confiscati.

Gli articoli successivi, come detto poc'anzi, non sono rivolti direttamente agli ebrei, bensì disciplinano tutti coloro che potrebbero avere con essi un rapporto di tipo economico o di scambio : l'art. 2 si rivolge a persone fisiche o enti privati (di nazionalità italiana, o in possesso di beni all'interno del territorio italiano) aventi un debito di qualsiasi natura o che detengano beni di proprietà di ebrei, che hanno ora l'obbligo di

¹³⁵ Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p.270.

denunciare tale condizione al capo della provincia. L'art. 3 invece si rivolge al settore pubblico: qualora degli enti o delle amministrazioni statali dovessero avere debiti nei confronti di persone di razza ebraica, o detenerne dei beni, è loro obbligo comunicarlo in forma scritta e sospendere i processi di pagamenti o restituzioni in corso. L'art. 4 è dedicato a istituti e aziende di credito: nel caso in cui abbiano depositi di sicurezza di qualsiasi tipo a nome di ebrei, devono comunicarlo anch'essi al capo della provincia e sarà lui a deciderne l'apertura, secondo la procedura delineata in un articolo successivo. L'art. 5 vieta ai cittadini italiani debitori verso persone di razza ebraica di corrispondere somme o beni ai suddetti; allo stesso modo è loro vietato di consegnare beni appartenenti agli ebrei, in attesa di disposizioni; questo è valido anche per i cittadini stranieri, nel caso in cui siano in possesso di beni ebraici all'interno del territorio nazionale. L'art. 6 dichiara «nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943, che abbia per effetto il trasferimento di proprietà di beni appartenenti a persone di razza ebraica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali, od anche la locazione di tali beni (...)», facendo eccezione per i casi di successioni aperte prima dell'emanazione del decreto. Gli unici atti considerati legittimi sono quelli compiuti dall'EGELI. Inoltre il capo della provincia ha l'autorità di annullare i trasferimenti conclusi prima del 1 dicembre 1943, se c'è il sospetto che siano stati effettuati per sottrarre beni ebraici alla normativa; può annullare anche le donazioni previste dall'art. 6 del R.d.l. del 3 febbraio 1939, n. 126, articolo che prevedeva la possibilità di effettuare delle donazioni per evitare l'esproprio da parte dell'EGELI di proprietà considerate eccedenti rispetto ai limiti di legge. La norma prevede la possibilità di presentare ricorso presso il ministero dell'Interno, al quale è attribuita la facoltà di decisione da esercitare in comune accordo con il ministero delle Finanze.

L'art. 7 costituisce il nucleo centrale del decreto: stabilisce che qualsiasi tipo di bene appartenente a cittadini italiani di razza ebraica, anche se discriminati, e agli ebrei di nazionalità straniera presenti sul territorio nazionale, sono confiscati a favore dello Stato, con la gestione da parte dell'EGELI. Nell'art. 8 è stabilito l'*iter* per l'attuazione di queste disposizioni: è compito del capo della provincia emettere i decreti di confisca per il territorio di sua competenza, che sono titoli esecutivi immediati (non c'è quindi bisogno

di una notifica antecedente), così come nell'ordinanza n.5. Con questo articolo si stabilisce che ogni decreto va trasmesso in copia all'EGELI e al ministero delle Finanze, oltre ad essere pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale». Il decreto di confisca può colpire gli ebrei italiani, ma anche i loro eredi e gli ebrei di altra nazionalità: il rilascio dei beni in questione è obbligato e può essere a favore dell'EGELI o di altro istituto di credito, se delegato dall'EGELI stessa. Non è possibile opporsi alla confisca e non è prevista la sospensione cautelare nel caso in cui ci si voglia opporre: l'unico strumento di cui dispongono gli eventuali oppugnanti è il ricorso presso il ministero dell'Interno entro sessanta giorni: da qui deriva la necessità di pubblicare gli elenchi di beni confiscati sulla «Gazzetta Ufficiale». Come fa notare Paolo Caretti, questa procedura è atipica: «l'esecuzione, quindi, sarebbe avvenuta tramite ufficiale giudiziario, ma non sarebbe stata preceduta né dalla notificazione del decreto, né del precetto, né da alcun avviso. E ciò in deroga alle norme del vigente codice di procedura civile¹³⁶».

Gli articoli successivi si occupano del destino dei beni una volta giunti a essere amministrati dall'EGELI: l'art. 9 elenca quali creditori di ebrei possono pretendere soddisfazione (EGELI stesso e i suoi delegati, enti pubblici, i titolari di crediti dovuti a obbligazioni, fino a ogni persona in grado di dimostrare di non essere a conoscenza, al momento della formazione del credito, del fatto che i beni del debitore fossero passibili di confisca). L'art. 10 si occupa degli scomparti di sicurezza negli istituti di credito, già citati nell'art. 4: il capo della provincia ne dispone l'apertura, che deve svolgersi alla presenza di un suo rappresentante, di un delegato dell'EGELI e da un rappresentante dell'istituto di credito presso cui si trova il deposito. In questa occasione viene inventariato il contenuto confiscato. Non stupisce che non sia presente la presenza del legittimo detentore, così come previsto dal codice civile per tutti gli altri cittadini. L'art. 11 consente all'EGELI di delegare le mansioni in oggetto ad istituti di credito fondiario, anche in deroga ai propri statuti.

I beni confiscati sono amministrati dall'EGELI, con modalità decise dal ministero delle Finanze (art. 12) e la loro vendita è da effettuarsi con un atto pubblico e il pagamento immediato di tutto il loro prezzo, sempre sotto la supervisione del suddetto

¹³⁶ P. Caretti, *Il corpus delle leggi razziali*, in *A settant'anni dalle leggi razziali*, cit., p.145.

ministero (art. 13); tutti i ricavi dalle vendite e i crediti sono versati nelle casse dello Stato al netto delle spese (art.14). Nell'art. 15 si ritrova il proclama di Pavolini all'assemblea di Verona, assimilato al linguaggio e alle esigenze burocratiche: dichiara infatti che tutti i crediti così ottenuti saranno destinati allo Stato «a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risanamento di danni di guerra ai sinistrati delle incursioni aeree nemiche».

Gli articoli successivi delineano le pene per i trasgressori: è punibile il debitore di un ebreo che non denuncia il fatto al capo della provincia, o che dà false informazioni (art. 16); la persona che nasconde, distrugge o fa uscire dal territorio nazionale i beni di persone di razza ebraica, per evitarne la confisca (art. 17); ma anche chi fa accordi con ebrei nonostante l'emanazione di questo decreto, effettuando consegna di denaro o di beni materiali (art. 18). Le pene arrivano fino ai sei mesi di carcere e le multe vanno dalle lire 3.000 alle 30.000.

Gli ultimi articoli abrogano le norme precedenti che sono in contrasto con quanto stabilito da questo decreto (art. 19) e autorizzano il ministero delle Finanze a emanare le norme richieste per renderlo operativo (art. 20).

Con questo decreto pertanto si attua l'annientamento giuridico degli ebrei, negando loro il diritto di possedere qualsiasi tipo di bene: «come erano stati privati della cittadinanza, bene non solo giuridico ma anche morale, venivano ora spogliati anche di ogni pur minimo mezzo di sostentamento¹³⁷». Guido Fubini sottolinea come la condizione giuridica degli ebrei sia diversa e più grave rispetto a quella dei cittadini di paesi nemici, protetti dalle norme del diritto internazionale e per i quali era previsto il sequestro dei beni e non la confisca definitiva¹³⁸. Ciò è in disaccordo con le stesse leggi italiane in materia dei beni dei nemici di guerra, che non prevedono l'istituto della confisca, bensì il sequestro. Lo studioso Fabio Levi si interroga sui motivi di questa scelta, reputando plausibile che la negazione del diritto di proprietà agli ebrei si basasse ideologicamente su

¹³⁷ Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 132.

¹³⁸ G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano: dal periodo napoleonico alla Repubblica*, Firenze 1974, p. 70.

un'illiceità insita nella loro stessa condizione ebraica, incompatibile con la possibilità di possedere dei beni; d'altronde va ribadito che

non era certo il fondamento giuridico dei propri atti a preoccupare in quei mesi gli organi della Repubblica sociale italiana, quanto piuttosto la necessità di mettere ordine nei comportamenti degli uffici pubblici e degli organi di repressione, nonché di dare una vaga parvenza di legittimità a una pratica persecutoria già decisa *a priori*¹³⁹.

I decreti dei capi delle province relativi alle confische che compaiono sulla «Gazzetta Ufficiale» non sono un elemento di novità: già a partire dalla promulgazione delle prime leggi razziali si pubblicano i decreti di sequestro per i beni ebraici eccedenti le quote previste. Anche durante il governo della RSI la «Gazzetta Ufficiale» (ora pubblicata dall'Istituto Poligrafico dello Stato di Brescia) riporta dei decreti di confisca, fin da prima dell'emanazione dei due d.l.d. del 4 gennaio 1944, per ottemperare a quanto previsto dall'ordinanza di polizia di Buffarini Guidi; per questo in un primo momento le figure dei liquidatori sono differenti dall'EGELI, dato che non era ancora subentrata la gestione esclusiva dei beni ebraici da parte dell'ente. Ne è un esempio questo verbale di confisca del 28 dicembre 1943, nel quale il ruolo del liquidatore è ricoperto da un avvocato¹⁴⁰:

IL CAPO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

visto il R.Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approva i testi delle leggi di guerra;
visto il R.D. 10 giugno 1940,, n.566, che ordina l'applicazione delle leggi predette nei territori dello Stato,
visto le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno in data 1 dicembre 1943;
ritenuto che gli ebrei sono considerati sudditi di Stato nemico;

¹³⁹ F. Levi, *L'applicazione delle leggi contro la proprietà degli ebrei (1938-1946)*, in «Studi Storici», n.3, Roma 1995, p. 850.

¹⁴⁰ «Gazzetta Ufficiale», 8 gennaio 1944 - XXII, n.5, pp.26-27.

considerato che il sig. Coen Vittorio di Edmondo di razza ebraica è proprietario del negozio di merceria sito in Corso Zanardelli n.25 ed in via X Giornate n.10;
visto l'art. 19 del vigente T.U. della legge Comunale e Provinciale;

decreta:

Art. 1 - I negozi di mercerie siti in (sopra) di proprietà del sig. (sopra) sono sottoposti a sequestro.

Art. 2 - Il sig. Avvocato Piero Pellizzari è nominato sequestratario.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Brescia 28 dic 1943-xxii

Il Capo della Provincia: Barbera

Alla promulgazione del d.l.d. n.2 segue una grande quantità di decreti di confisca pubblicati; accanto ai verbali compaiono gli elenchi dei beni confiscati, per permettere come detto poc'anzi il ricorso presso il ministero dell'Interno. Con il passare delle settimane il tenore dei beni requisiti si sposta da proprietà di rilievo a elenchi di oggetti intimi e personali, fino alla comparsa degli elenchi miseri di suppellettili che costituiscono forse la manifestazione più conosciuta dell'inasprimento legislativo e della volontà di annientamento che si riversa sugli ebrei¹⁴¹. Lo studio effettuato da Matteo Fusina mostra come nei primi nove mesi del 1944 l'accelerazione persecutoria produca un aumento dei decreti, che rallenta solo nell'ottobre dello stesso anno, forse per gli sviluppi della guerra; ciononostante «è probabile che in ogni modo anche in quei mesi le razzie continuassero e fossero talmente indiscriminate ed estese da non richiedere alcuna autorizzazione formale e, tantomeno, una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale¹⁴²».

¹⁴¹ È a seguito di una lettera del ministro Biggini al sottosegretario Barracu che si considera l'opportunità di pubblicare questi elenchi in un supplemento separato, in quanto «tali liste, che potrebbero avere altro significato e altri riflessi se consistessero in descrizioni di vistosi patrimoni, di preziose raccolte ecc., si riducono invece spesso ad elencazioni tanto miserevoli, da suscitare soltanto negativi apprezzamenti». Appunto del ministro per l'Educazione Nazionale Biggini per il sottosegretario di Stato Barracu, 21.5.1944, ACS, PCM, b.67, cat. 5/2, s. fasc. 2 "Beni appartenenti a persone di razza ebraica".

¹⁴² M. Fusina, *L'antisemitismo italiano attraverso i decreti di confisca dei beni (1938-45)*, in «Storia e problemi contemporanei», XIV, n.28, Bologna 2001. p. 94.

Sempre inerente alle confische dei beni ebraici, il 28 gennaio 1944 è diramata la circolare n.459 da parte del capo della Polizia Tullio Tamburini: essa prevede lo scioglimento delle comunità israelitiche e il sequestro dei loro beni¹⁴³. Da questa circolare derivano atti come il decreto di confisca del 29 maggio 1944 del capo della provincia di Venezia, volto a colpire la comunità ebraica della città: in esso compaiono i beni fisici ed economici, le sinagoghe, le scuole israelitiche e persino tre cimiteri¹⁴⁴.

L'attività zelante di confisca continua per tutti i mesi successivi, senza accennare a diminuire con l'aggravarsi della situazione al fronte. È del marzo del 1945 l'appunto che il ministro delle Finanze inoltra a Mussolini per esprimere soddisfazione in merito ai risultati conseguiti fino a quel momento, pur rammaricandosi della mancata opera di confisca nelle due zone di operazione a causa della decisione dei nazisti di sospendere l'applicazione del decreto legislativo n.2¹⁴⁵.

La promulgazione di norme funzionali all'annientamento degli ebrei non si arresta: oltre al già citato d.l.d. 31 marzo 1944 n. 109 volto a ristrutturare l'EGELI in funzione dei nuovi compiti previsti dai decreti antiebraici, si interviene anche sulle strutture politiche deputate alle politiche razziali. Nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1944 Mussolini promuove l'istituzione dell'Ispettorato generale per la razza, poi ufficializzata con il d.l.d. n.171 del 18 aprile 1944. La creazione di questo istituto, come si vedrà nel prossimo paragrafo, prevede l'accentramento dei compiti in materia antiebraica fino a questo momento prerogativa di altri organi, come la Direzione generale per la demografia e la razza: questa è trasformata nella Direzione generale per la demografia con il decreto ministeriale del 16 aprile 1944 n.136¹⁴⁶ e acquisisce le competenze del

¹⁴³ Il testo in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica*, in «La rassegna mensile di Israel», LIV, n.1-2, Roma 1988, p. 197.

¹⁴⁴ Fusina, *L'antisemitismo italiano attraverso i decreti di confisca dei beni*, cit., p. 99.

¹⁴⁵ «Confisca beni ebraici - Situazione al 31 dicembre 1944 - XXIII», in De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 610-611.

¹⁴⁶ «Gazzetta Ufficiale» 20 aprile 1944, n. 93.

ministero dell'Interno in merito all'Unione nazionale fascista per le famiglie numerose e dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia¹⁴⁷.

Nei mesi seguenti la produzione normativa rallenta, sia per dare modo al nuovo Ispettorato di elaborare dei progetti di legge, ma soprattutto perché il governo ha raggiunto gli obiettivi perseguiti: si è dotato di una struttura che consente di portare avanti la razzia dei beni ebraici e incamerare i proventi delle confische. Che questo fosse l'interesse primario del legislatore lo dimostra il fatto che gli unici interventi in materia in questo periodo si riferiscono ad aspetti tecnici riguardanti l'EGELI, oggetto di due decreti del ministero delle Finanze: il primo è il d. m. 15 settembre 1944, n. 685 *Adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare*¹⁴⁸, volto a specificare le aliquote della tassazione sui beni incamerati e gestiti dall'EGELI. Il secondo invece risponde alla necessità organizzativa di avere una figura tecnica a capo dell'ente¹⁴⁹: si tratta del d. m. 30 dicembre 1944, n.1036 *Modifica dello Statuto dell'E.G.E.L.I. ed istituzione del posto di Direttore Generale*¹⁵⁰.

Il contenuto della circolare n. 459 di Tamburini del gennaio 1944, riferita alle comunità ebraiche e ai loro beni, è successivamente rimaneggiato e inserito in un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 16 aprile 1945¹⁵¹: esso prevede lo scioglimento dell'Unione delle Comunità ebraiche e delle stesse comunità, insieme alla

¹⁴⁷ Ropa, *L'antisemitismo nella repubblica sociale italiana*, cit., p. 26-27.

¹⁴⁸ «Gazzetta Ufficiale» 26 ottobre 1944, n. 251.

¹⁴⁹ Rispetto alla prima versione dello Statuto si inserisce un articolo specifico, l'art. 14 del d. m. 30 dicembre 1944, n.1036 *Modifica dello Statuto dell'E.G.E.L.I. ed istituzione del posto di Direttore Generale*: «Il Direttore Generale che dura in carica tre anni e può essere anche riconfermato, regge gli uffici dell'Ente e ne ha la responsabilità verso il Presidente. Esercita pertanto tutti i necessari controlli e propone al Presidente i provvedimenti da adottare nei confronti del personale e dell'andamento del servizio». Di nomina ministeriale, il Direttore inoltre prende parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva (art. 7 e 8).

¹⁵⁰ «Gazzetta Ufficiale» 10 marzo 1945, n. 58.

¹⁵¹ Questa seduta del Consiglio dei ministri non è stata verbalizzata; esiste comunque l'atto dei provvedimenti presentati e il decreto in esame compare tra le proposte del ministero dell'Interno. Cfr. *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana.*, cit., p. 1335. Il testo del decreto in ACS, RSI, PCM, Atti, b. 150, f. 159 Schema di decreto relativo alla soppressione delle Comunità israelitiche.

soppressione di tutte le istituzioni ebraiche per l'assistenza. In realtà nei mesi precedenti è già stato messo in pratica quanto previsto dalla circolare n. 459: il provvedimento ufficializza una pratica già portata a compimento.

Questo decreto non entrerà mai in vigore a causa dell'imminente caduta del regime: il degenerare della situazione bellica fa sì che dall'inizio del mese di aprile non sia più possibile pubblicare la «Gazzetta Ufficiale» e di conseguenza il provvedimento non può diventare esecutivo¹⁵². È significativo notare come, nonostante l'annientamento pressoché totale degli ebrei nell'aprile del 1945, l'opera legislativa continui a destinare uomini e risorse alla persecuzione di una comunità ormai devastata, risultando disconnessa dalla realtà contingente. Quest'ultimo Consiglio dei ministri precede di pochi giorni la caduta della RSI: il proseguimento dell'attività legislativa ordinaria va sì attribuito alla mancanza della percezione della fine imminente, ma anche, secondo Aldo G. Ricci, alla «logica che regola il funzionamento della struttura burocratica, i cui automatismi prescindono dalla valutazione dell'evolversi delle vicende politiche, seguendo un percorso tracciato dalla necessaria prosecuzione di quanto è stato fatto in precedenza¹⁵³».

Questa panoramica sui provvedimenti antiebraici emanati nei seicento giorni di vita della Repubblica sociale mostra come, seppur in un arco di tempo limitato, l'attività legislativa sia stata complessa. Soffermandosi sul contenuto delle norme, prevalgono i decreti legati all'aspetto gestionale della materia, dalla formazione dell'Ispettorato al ruolo fondamentale attribuito all'EGELI, a cui vanno aggiunti il decreto di Biggini sul sequestro delle opere d'arte e il decreto finale sullo scioglimento delle comunità ebraiche. Anche il provvedimento più elaborato, il d.l.d. 4 gennaio 1944, si concentra strettamente sulla confisca e sulla gestione dei beni ebraici. Pur tenendo in considerazione anche i testi che

¹⁵² Bonini, *La Repubblica Sociale Italiana e la socializzazione delle imprese*, cit., p. 405.

¹⁵³ Ricci, *Le fonti per la storia della RSI*, cit., p.71. Anche Liliana Picciotto in merito all'accanimento del legislatore considera come «il governo di Salò cercò di recuperare credibilità e di rivendicare la propria sovranità imboccando la strada legislativa con un accanimento pari a quello impiegato dai tedeschi nella gestione della deportazione. Ne nacque un automatismo burocratico che non si arrestò neppure di fronte all'evidenza dell'ormai avvenuto annientamento del soggetto cui esso si rivolgeva». Picciotto, *Il libro della memoria*, cit., p. 939.

non hanno completato l'*iter* legislativo, si evidenzia come il governo saloino non abbia mai voluto affrontare l'ufficializzazione della privazione della cittadinanza degli ebrei italiani, così come previsto dal Manifesto di Verona. Il comando della RSI delega l'elaborazione di norme specifiche in materia razziale all'Ispettorato di Preziosi, con ogni probabilità perché percepite come puntualizzazioni secondarie all'interno del contesto bellico; l'azione concreta del legislatore si limita a regolare le modalità del saccheggio dei beni.

II.2 L'Ispettorato generale della razza

A seguito dei trasferimenti delle amministrazioni nelle località della RSI, gli organi predisposti alla politica persecutoria riprendono la loro opera lungo la sponda gardesana del lago: la Direzione generale per la demografia e la razza del Ministero dell'Interno prende sede a Toscolano Maderno, mentre l'Ufficio studi e propaganda sulla razza del Ministero della Cultura Popolare si stabilisce a Salò. Con la creazione dell'Ispettorato generale della razza, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Repubblica sociale si dota di un ente specifico deputato allo studio e alla risoluzione del problema ebraico, che avoca a sé le funzioni fino a questo momento divise tra i due uffici succitati. Questa concentrazione di competenze non corrisponde però a un potere reale: l'Ispettorato è privo di un forte peso politico e questo nella pratica legislativa fa sì che nessuno dei provvedimenti da esso proposti entrerà mai in vigore.

Le cause di questa debolezza intrinseca vanno ricercate nelle dinamiche che portano alla nascita dell'Ispettorato, dovuta più alle necessità degli equilibri politici che a un'inefficace azione persecutoria. Mussolini in un primo momento ipotizza di trasformare la Demorazza in un Ispettorato generale per la razza e la demografia, sempre da porre sotto il controllo della Presidenza del Consiglio; in un secondo momento opta per un

organo a sé, con competenze esclusivamente in ambito razziale¹⁵⁴. Come fa notare Liliana Picciotto, ciò che prende forma in questo secondo caso «dal punto di vista di poteri e mansioni, è pur sempre qualcosa di meno strutturale rispetto a una direzione generale di un ministero¹⁵⁵». In ambedue le opzioni, il duce intende conferire l'incarico di Ispettore a Giovanni Preziosi, l'ex sacerdote antisemita artefice della traduzione italiana dei *Protocolli dei savi anziani di Sion*¹⁵⁶ e figura imprescindibile per comprendere la nascita dell'Ispettorato generale della razza.

All'indomani del colpo di stato del 25 luglio, Preziosi si rifugia in Germania grazie ai rapporti instaurati nel corso degli anni con gli antisemiti tedeschi; gode in particolare del favore di Alfred Rosenberg, con il quale condivide l'interesse per lo studio del materiale ebraico, da utilizzare nella lotta all'ebraismo. In virtù di questo legame Preziosi si illude di poter aspirare a un ruolo di comando nel futuro governo italiano, prima della liberazione di Mussolini dalla prigionia sul Gran Sasso¹⁵⁷. Quando Pavolini torna in Italia per cercare i futuri ministri della Repubblica sociale, Preziosi resta in Germania, privo di un ruolo nel nascente governo di Salò; da qui inizia un'opera di propaganda antiebraica attraverso le trasmissioni in italiano di Radio Monaco, grazie alle quali può far giungere le proprie posizioni critiche al governo saloino. Naturalmente Preziosi attribuisce ogni responsabilità per la situazione disperata dell'Italia alla congiura ebraica, responsabile di aver causato la guerra; nei suoi attacchi però si scaglia anche contro la gerarchia fascista, della quale contesta le scelte politiche inefficaci contro il nemico, che imputa alle infiltrazioni ebraiche e massoniche tra le fila governative. Tali infiltrazioni sono presenti anche nel nuovo stato repubblicano: è del 15 dicembre 1943 una trasmissione radiofonica

¹⁵⁴ M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 272.

¹⁵⁵ L. Picciotto, *La macchina antiebraica della RSI e l'Ispettore generale per la razza Giovanni Preziosi*, in *La Repubblica sociale italiana a Desenzano. Giovanni Preziosi e l'Ispettorato generale per la razza*, a cura di M. Sarfatti, Giuntina 2008, p. 32.

¹⁵⁶ *Supra*, p.

¹⁵⁷ Ganapini, *La repubblica delle camice nere*, cit., p. 135.

in cui accusa di tradimento e collusione con la massoneria il ministro Buffarini Guidi e il segretario del partito fascista repubblicano Pavolini¹⁵⁸.

Le accuse di corresponsabilità fasciste nel fallimento del regime rendono Preziosi sgradito al duce e di questo resta traccia nei memoriali dei protagonisti della RSI pubblicati negli anni successivi, come quello del segretario particolare del duce Giovanni Dolfin¹⁵⁹. Ciononostante, Preziosi crede fortemente alla necessità di un'azione radicale contro gli ebrei e cerca di ottenere un incarico di governo per mettere in pratica le sue convinzioni. Dopo svariati contatti, l'invio di articoli e pubblicazioni e due incontri infruttuosi con Mussolini, il 31 gennaio 1944 Preziosi invia un lungo memoriale al capo della RSI, in cui denuncia ancora una volta le influenze ebraiche e massoniche nel governo fascista, anche repubblicano¹⁶⁰. Per di più decide di inviarne una copia perfino a Hitler, ponendo il duce in difficoltà: nelle quattordici pagine del memoriale Preziosi non lesina sulle accuse di tradimenti e cospirazioni contro Mussolini da parte di fascisti infiltrati dalla massoneria, descrivendosi come il solo che ha tentato, inutilmente, di metterlo in guardia. Per giunta si mostra dell'avviso che Mussolini non abbia ancora capito le cause della sua caduta e si stia ponendo nelle stesse condizioni fallimentari: «se non si risolvono le cause vere che determinarono il 25 luglio, non potremo che avere analoghi effetti. E le cause VERE sono: a) la mancata soluzione del problema ebraico; b) la mancata soluzione del problema della Massoneria nella vita dello Stato e del Partito¹⁶¹». Preziosi ritiene di dover indicare al duce la via da seguire: l'epurazione di massoni ed ebrei, rifacendosi all'esempio della Germania e alle sue leggi razziali. Nel suo comportamento si ravvisa «un duplice gioco, da una parte denunciava ai nazisti la presenza, all'interno del governo di Salò di uomini a suo avviso conniventi con gli ambienti giudaici e massoni (...) dall'altra scriveva al Duce memoriali nei quali chiedeva di porre fine, una volta per tutte, al

¹⁵⁸ G. Salotti, *Il memoriale del 31 gennaio 1944. Il «j'accuse» di Giovanni Preziosi*, in *Giovanni Preziosi e la questione della razza in Italia. Atti del Convegno di studi*, Soveria Mannelli 2005, p. 302.

¹⁵⁹ In riferimento a Giovanni Preziosi e ai testi che invia frequentemente al duce, Dolfin riporta l'antipatia del capo dello stato, liquidandolo con un «Mussolini non gradisce che si parli molto di lui». G. Dolfin, *Con Mussolini nella tragedia. Diario del capo della segreteria particolare del Duce 1943-1944*, Milano 1949, p.119.

¹⁶⁰ Memoriale di Giovanni Preziosi del 31.1.1944, ACS, RSI, SPD, CR, b. 24, fasc. 166.

¹⁶¹ *Ivi*, p. 10.

“problema ebraico” nel paese¹⁶²». Tale memoriale, insieme alle trasmissioni di Radio Monaco e alle comunicazioni che Preziosi invia finanche ai comandi tedeschi, pone in cattiva luce l’operato di Mussolini di fronte all’alleato: la necessità di conservarne la fiducia e dimostrare un maggiore impegno nella questione razziale lo spinge a dare un incarico di governo a Preziosi¹⁶³. Va anche posta attenzione al fatto che lo stesso «Mussolini aveva certamente molte difficoltà a respingere le sortite di un uomo che elevava a canone interpretativo del mondo contemporaneo proprio il paradigma di cui lo stesso capo del fascismo si serviva per giustificare la sconfitta militare e politica¹⁶⁴».

Se non è in discussione che una figura secondaria come quella di Preziosi riesca a ottenere la direzione del nuovo Ispettorato grazie alla ricerca di un’intesa che vede la RSI assecondare i vertici nazisti, l’interpretazione che dà Renzo De Felice di questa nomina è da considerarsi superata. Lo storico del fascismo indica Preziosi come emissario dei nazisti, che attraverso di lui furono in grado di influenzare l’opera governativa e decidere la politica antiebraica della Repubblica sociale, imponendosi su Mussolini¹⁶⁵. Questa tesi è smentita dalla successione dei provvedimenti emanati dal Consiglio dei ministri, nella quale non si trova traccia delle leggi elaborate da Preziosi, a eccezione del decreto di regolamento dell’Ispettorato, peraltro molto rimaneggiato rispetto al progetto originale proposto. Gli storici oggi sono concordi nel reputare che il ruolo dell’ex sacerdote non si esaurisca in una concessione all’alleato tedesco, bensì che la violenta carica antiebraica che porta in sé la figura di Preziosi risponda alle urgenze ideologiche della RSI; come riassume efficacemente Luigi Ganapini:

¹⁶² Stefanori, *Ordinaria amministrazione*, cit., p. 56.

¹⁶³ M. Raspanti, *L’Ispettorato generale per la razza*, in *La Repubblica sociale italiana a Desenzano*, cit., pp. 110-111.

¹⁶⁴ L. Ganapini, *L’antisemitismo nella RSI: il contesto e le implicazioni*, in *Giovanni preziosi e la questione della razza in Italia*, cit., p. 176.

¹⁶⁵ «La politica antisemita della RSI fu determinata di fatto (...) dai tedeschi, direttamente o attraverso il loro uomo di fiducia, Giovanni Preziosi» in De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 502.

Il rilievo che Giovanni Preziosi assume negli anni della RSI sta in tale quadro: non tanto sintomo di prestigio personale politico o culturale, quanto incarnazione del bisogno di autogiustificazione e di vendetta da cui l'intera Repubblica è affetta¹⁶⁶.

Il nuovo ente deputato alla politica antiebraica compare ufficialmente con il decreto legislativo del duce 18 aprile 1944 n. 171 *Istituzione dell'Ispettorato Generale per la razza*¹⁶⁷, dopo essere stato proposto da Mussolini al Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1944.

Preziosi inizia la sua attività di Ispettore già dal mese di marzo, come emerge dalle note di credito conservate presso l'Archivio di Stato di Roma¹⁶⁸. Tra i dieci articoli che compongono il decreto, due sono quelli fondamentali: l'art. 2 stabilisce il conferimento all'Ispettorato di «tutte le attribuzioni concernenti la razza attualmente devolute alla Direzione generale demografia e razza del Ministero dell'Interno e all'Ufficio studi e propaganda sulla razza del Ministero della Cultura Popolare». L'art. 7 conferma invece la responsabilità della gestione dell'EGELI al Ministero delle Finanze, decisione che porta alle proteste del nuovo Ispettore. Preziosi non approva nemmeno la scelta di separare la gestione della materia demografica da quella della razza, alimentando uno scontro con il ministro dell'Interno Buffarini Guidi, non disposto a cedere ulteriori competenze. La nascita dell'Ispettorato rappresenta per Preziosi la possibilità, auspicata da tempo, di disporre di un ente governativo che unisca allo studio del problema ebraico la messa a punto degli strumenti concreti per porvi rimedio¹⁶⁹. Ne consegue che nella sua visione la gestione patrimoniale dei beni ebraici e il controllo delle attività demografiche debbano rientrare tra le competenze dell'Ispettorato: su questo punto si baseranno molti degli screzi tra l'Ispettore e altri esponenti della RSI.

¹⁶⁶ L. Ganapini, *L'antisemitismo nella RSI. Il contesto e le implicazioni*, cit., p. 177.

¹⁶⁷ «Gazzetta Ufficiale» 11 maggio 1944, n. 111.

¹⁶⁸ Nota di pagamento 13.3.1944, ACS, RSI, PCM, Pratiche, b.4, cat. 1.1.2, fasc. 3096, sfasc. 5 «Trattamento economico del personale».

¹⁶⁹ Raspanti, *L'Ispettorato generale per la razza*, cit., p. 109.

Nella pratica politica i rapporti tra Preziosi e alcuni componenti del governo sono difficili e gli scontri hanno inizio fin dall'approvazione del regolamento dell'Ispettorato, volto a stabilirne le funzioni. Nelle prime settimane che ne seguono l'istituzione, Preziosi redige una bozza di decreto di regolamento da sottoporre a Mussolini¹⁷⁰. Tale proposta conferisce al nuovo organo un vasto spettro di competenze, suddivise tra ben sette sezioni facenti capo a una Direzione generale: tra i compiti principali appaiono lo sviluppo della nuova legislazione razziale; la revisione e il coordinamento delle norme già esistenti; la verifica della corretta applicazione della normativa, compresa la parte relativa alla confisca dei beni ebraici, attraverso il controllo sull'EGELI. Accanto a queste attività inerenti alla legislazione, l'Ispettorato svolge operazioni di sorveglianza in merito «alle attività della massoneria, della plutocrazia e delle forze politiche occulte»; inoltre ha il compito di studiare le questioni razziali e diffonderne i risultati con ogni mezzo, anche a livello di insegnamento scolastico, per istruire la popolazione¹⁷¹. Le attività di studio, propaganda e spionaggio da svolgere capillarmente sul territorio nazionale sono delegate ai Centri italiani per la razza (derivanti dai Centri per lo studio del problema ebraico), posti alle dipendenze dell'Ispettorato. Preziosi ha progettato «una complessa macchina razzista», calcolando persino il numero dei dipendenti necessari: stima il bisogno dell'Ispettorato in 88 funzionari solo per la sede centrale, da sommare a un numero variabile per le sedi

¹⁷⁰ *Norme regolamentari ed amministrative dell'Ispettorato generale per la razza*, ACS, RSI, PCM, Pratiche, b. 4, cat. 1.1.2, fasc. 3096, sfasc. 1 "Decreto riguardante l'istituzione dell'Ispettorato generale per la razza".

¹⁷¹ Nello specifico, la Direzione Generale è suddivisa in: «a) Personale [...]; b) Legislazione (revisione-integrazione e coordinamento); c) Accertamento delle posizioni razziali, controllo delle applicazioni legislative razziali - statistica; d) Servizio informazioni, con particolare riferimento anche all'attività della massoneria, della plutocrazia e delle forze politiche occulte; e) Affari finanziari, coi seguenti compiti: 1. controllo dell'E.G.E.L.I. per quanto riguarda i beni ebraici [...] f) Studi, coi seguenti compiti: 1. promuovere, divulgare lo studio e la conoscenza delle questioni razziali, soprattutto di quella ebraica in tutti i suoi aspetti, principalmente per quanto riguarda la sua influenza sulla vita pubblica e privata del popolo italiano; 2. iniziare lo studio degli archivi degli ex Stati italiani, nonché di archivi privati, per garantire ogni possibile apporto di valore documentario accanto agli studi analoghi che si vanno facendo in Germania negli archivi acquisiti all'Istituto di Francoforte; 3. attuare il collegamento con gli Enti ed Istituti Germanici, nonché colle iniziative similari estere, attraverso scambi permanenti di studi, di informazioni, di convegni; g) Propaganda e stampa, coi seguenti compiti: 1. illustrare con monografie, convegni attraverso la stampa e la radio, l'azione dell'Internazionale ebraica, non solo nel campo della finanza e della politica, ma pure nel campo della cultura, della letteratura, dell'arte, ecc., e in genere del pensiero contemporaneo; 2. promuovere l'insegnamento razziale nella scuola italiana; 3. compilare e diffondere la Rivista "Razza e Civiltà" che avrà carattere di studio e sarà organo dell'Ispettorato», *Norme regolamentari ed amministrative dell'Ispettorato generale per la razza*, *ivi*.

periferiche¹⁷². Così come farà nelle sue future proposte di legge, anche nella gestione dell'Ispettorato Preziosi si rifà all'esperienza tedesca: se già nel 1941 sosteneva la necessità di ispirarsi all'Istituto per le ricerche sul problema ebraico di Francoforte per affrontare adeguatamente il problema razziale¹⁷³, la bozza del regolamento che redige nel 1944 riporta in allegato uno schema con la suddivisione in sezioni dell'Ufficio politico razziale del Reich, che viene utilizzato come spunto per delineare la struttura dell'organo saloino¹⁷⁴.

La proposta di regolamento di Preziosi è messa in discussione sia dal ministro delle Finanze Pellegrini che dal sottosegretario alla presidenza Barracu: il primo non intende cedere il controllo dell'EGELI, mentre il secondo ha il compito di ridimensionare sia le competenze di cui vuole farsi carico, che la struttura organizzativa prevista dall'Ispettore, costretto così ad accontentarsi del ruolo di legislatore. La versione definitiva del regolamento sarà approvata a quasi un anno di distanza dall'istituzione dell'Ispettorato, con il decreto legislativo del duce n. 47 del 28 febbraio 1945, *Regolamento amministrativo dell'Ispettorato generale per la razza*¹⁷⁵. Gran parte dei mesi trascorsi tra l'istituzione dell'ente e la promulgazione del suo regolamento vedono Preziosi impegnato a richiedere miglioramenti circa l'assunzione del personale e la copertura finanziaria. La versione finale del decreto prevede una Segreteria Particolare, un Gabinetto e una Direzione generale decisamente ridotta nel numero delle sue sezioni: essa comprende un Ufficio legislativo e applicazione leggi razziali e un Ufficio Studi, accanto agli uffici tecnici Affari generali, Cassa ed Economato. Il numero di impiegati concessi scende a 51, anche se nella pratica operativa il personale dell'Ispettorato arriva a contare fino a 26 elementi tra personale organico e non organico. Il decreto tuttavia, pur non concedendo a Preziosi tutte le prerogative richieste, attribuisce all'Ispettorato il Tribunale della razza; inoltre consente all'Ispettore di partecipare al Consiglio dei ministri ogni volta che sono in

¹⁷² Raspanti, *L'Ispettorato generale per la razza*, cit. , p. 117.

¹⁷³ F. Cassata, «Guerra all'ebreo»: la strategia razzista di Giovanni Preziosi e Julius Evola (1937-1943), in *La Repubblica sociale italiana a Desenzano*, cit., p. 63-64.

¹⁷⁴ *L'organizzazione dell'Ufficio politico razziale del Reich*, ACS, RSI, PCM, Pratiche, b. 4, cat. 1.1.2, fasc. 3096, sfasc. 1 "Decreto riguardante l'istituzione dell'Ispettorato generale per la razza".

¹⁷⁵ «Gazzetta Ufficiale» 3 marzo 1945, n. 52.

programma discussioni su temi razziali. Questo privilegio particolare rende l'Ispettore qualcosa di più di un funzionario, bensì «una sorta di Ministro per gli ebrei (o agli ebrei o, ancor meglio, contro gli ebrei)¹⁷⁶».

Nell'unico anno di vita del suo istituto Preziosi propone diversi disegni di legge, trovando però sempre l'opposizione di alcuni membri del governo. Il primo progetto legislativo, a cui lavora dall'aprile 1944, è *Definizione e differenziazione razziale*, nel quale è visibile l'ispirazione alla legislazione nazista. Preziosi, coadiuvato dal collaboratore Carlo Alliney nel ruolo di Capo di gabinetto dell'Ispettorato, elabora una bozza di decreto in quattordici articoli, finalizzata a inserire nella legislazione italiana i concetti di *sangue* e purezza razziale propri della normativa tedesca. Si tratta del provvedimento più articolato e di maggior impatto tra quelli elaborati dall'Ispettorato; subisce però diverse modifiche a causa dell'intervento di altri dirigenti della RSI, in particolare Buffarini Guidi¹⁷⁷. Il ministro dell'Interno è chiamato in causa per la redazione di alcuni articoli aventi per oggetto il matrimonio, che esula dalle competenze dell'Ispettorato; di fatto il ministro coglie l'opportunità di criticare punto per punto la bozza di decreto, ottenendo l'accettazione di alcune delle modifiche proposte¹⁷⁸. Buffarini Guidi nelle sue osservazioni si interroga sulla necessità di una nuova legge razziale, probabilmente anche alla luce degli arresti e delle deportazioni che stanno avendo luogo a seguito della sua ordinanza di polizia. Ad ogni modo, le motivazioni principali di questa opposizione sono da individuare nelle accuse di massoneria che Preziosi rivolge da tempo a Buffarini Guidi: il clima di acredine tra i due funzionari si accentua a causa della concorrenza tra le due istituzioni.

I primi articoli del decreto di Preziosi mirano a fissare con chiarezza il concetto di sangue italiano: l'art. 1 stabilisce che esso sia presente nei cittadini i cui ascendenti, di

¹⁷⁶ Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 311.

¹⁷⁷ Entrambe le versioni del provvedimento sono conservate presso l'Archivio centrale dello Stato: la prima in ACS, SPD, CR, b. 42, fasc. 385 "Provvedimenti razziali"; la seconda versione in ACS, RSI, SPD, CR, b. 24, fasc. 166 "Preziosi Giovanni", sfasc. 3 "Proposte di legge dell'Ispettorato generale per la razza".

¹⁷⁸ "Alcune osservazioni sulla nuova legge razziale", ACS, RSI, SPD, CR, b. 24, fasc. 166 "Preziosi Giovanni", sfasc. 3 "Proposte di legge dell'Ispettorato generale per la razza".

razza ariana, risiedano in Italia almeno dal 1° gennaio 1800 e non abbiano avuto incroci con ebrei o altre razze eterogenee; l'art. 2 definisce come sangue affine a quello italiano tutti coloro di razza ariana la cui famiglia sia priva di incroci con ebrei e razze eterogenee. Ciò che Buffarini Guidi critica e fa eliminare dalla prima bozza del decreto è l'indicazione di *gruppi extraeuropei* che nel testo seguiva le razze eterogenee: l'associazione di un criterio biologico a uno geografico, secondo il ministro, ha il solo risultato di mettere in risalto il «dilettantismo» di Preziosi. Buffarini Guidi consiglia anche di «trattare nella Legge il problema della razza ebraica in maniera esplicita e senza camuffamenti estensivi»; ciononostante nella seconda versione rimarrà il riferimento alle razze eterogenee. Se il terzo articolo definisce in modo lapidario il concetto di sangue straniero («Sono di sangue straniero gli ebrei e, in genere, coloro che non appartengono alla razza ariana»), i due articoli successivi stabiliscono la definizione di meticcio: è di primo grado in coloro che hanno un genitore di sangue straniero, di secondo grado in coloro che hanno un ascendente. A seconda del numero di ascendenti non ariani, il meticcio può essere assimilato alle persone di sangue straniero¹⁷⁹. Buffarini Guidi critica in questa estensione del meticcio il destino di tutti coloro considerati italiani fino a questo momento, e diventati improvvisamente stranieri; in ogni caso gli articoli restano anche nella seconda versione del provvedimento. Se l'art. 6 consente ai meticci con un solo ascendente di terzo grado di essere assimilati al sangue italiano, esso inoltre precisa che i meticci di qualsiasi tipo sospettati di ebraismo saranno considerati di sangue straniero. L'art. 7 si occupa dei figli dei genitori ignoti, di cui si presume l'appartenenza al gruppo del genitore conosciuto, se presente, o il possesso di sangue italiano, nel caso in cui risultassero entrambi ignoti. Gli articoli 8 e 9 riguardano il matrimonio e le relazioni extraconiugali, proibendo le relazioni tra individui di sangue italiano e sangue straniero (ma anche meticcio di primo grado), e attribuendo al concepimento di figli in una simile relazione extramatrimoniale la gravità di un delitto contro la razza, perseguibile per legge. Il ministro dell'Interno critica fortemente la prima versione dell'articolo sul matrimonio,

¹⁷⁹ Art. 5 (Meticci assimilati alle persone di sangue straniero). Sono considerati di sangue straniero coloro che hanno: a) tre ascendenti di secondo grado di sangue straniero; b) due ascendenti di secondo grado di sangue straniero e due ascendenti dello stesso grandi meticci; c) due ascendenti di secondo grado di sangue straniero e un ascendente dello stesso grado meticcio.

passibile di un'interpretazione retroattiva che avrebbe condannato i cittadini italiani rei di aver legittimamente contratto un'unione di questo tipo prima del varo delle leggi razziali.

L'art. 10 si occupa del cambiamento di cognome, disponendolo per i cittadini di sangue italiano in possesso di un cognome diffuso tra le altre razze; in aggiunta revoca le modifiche fatte in passato da ebrei o stranieri per nascondere la propria origine. L'art. 11 tratta della scheda genealogica, che il cittadino può richiedere all'ufficio anagrafico comunale per certificare la propria purezza razziale; Buffarini ne contesta l'applicazione pratica, che nel momento di difficoltà attraversato dalla RSI avrà il solo risultato di creare disservizi alle persone aventi il bisogno di dimostrare la loro appartenenza alla razza ariana. L'art. 12 abroga la possibilità di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica contenuta nella legge 1024/1939 e l'art. 13 decreta il riesame delle dichiarazioni presentate fino a questo momento.

Nonostante le due bozze non presentino indicazioni temporali, la stesura del primo decreto va fatta risalire alle prime settimane di attività dell'Ispettorato, fino alla prima metà del maggio 1944, dal momento che le osservazioni critiche di Buffarini Guidi riportano la data del 17 maggio.

La seconda versione del provvedimento è la più conosciuta, essendo stata pubblicata nello studio sugli ebrei italiani di Renzo De Felice¹⁸⁰. La versione originale redatta da Preziosi e Alliney, seppur godendo di minor visibilità, risulta edita anch'essa: compare nel già citato libro di Glauco Buffarini Guidi, volto in questo caso a dipingere il padre come contrario alle leggi razziali, indicando come unico responsabile Giovanni Preziosi¹⁸¹. In realtà questa operazione non dimostra l'estraneità al razzismo di Buffarini Guidi, bensì una sua diversa concezione.

Seppur mitigata, l'ideologia alla base di questo provvedimento resta quella nazista delle leggi di Norimberga. Nella sua attività di polemista ultraventennale, Preziosi ha sostenuto a più riprese la necessità di adeguare la legislazione razziale italiana sullo stampo di quella tedesca. RAPPORTI CON D¹⁸²

¹⁸⁰ De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit.

¹⁸¹ Buffarini Guidi, *La vera verità*, cit., pp. 53-59.

¹⁸² Picciotto, *La macchina antiebraica della RSI e l'Ispettore generale per la razza Giovanni Preziosi*, cit., pp. 32-40.

Coerentemente con le sue convinzioni, Preziosi si prefiggeva lo scopo di addivenire alla più completa integrale e totale arianizzazione del popolo italiano: era un'operazione che comportava un peggioramento della condizione giuridica degli ebrei e un deciso aumento degli individui cui tali norme erano direttamente applicabili¹⁸³.

In queste settimane non si consuma solo lo scontro con Buffarini Guidi sulla prima proposta di legge dell'Ispettorato: il 15 maggio Preziosi dirama la sua prima circolare, in merito ai beni confiscati agli ebrei, nella quale ritiene che sia necessario escludere gli oggetti necessari alla vita quotidiana¹⁸⁴. Questa presa di posizione segue una circolare del ministro Pellegrini del 13 maggio, che stabilisce che si sottragga agli ebrei ogni tipo di bene. In questo modo si apre un conflitto tra Preziosi e il ministro delle Finanze, su una materia che quest'ultimo giudica di sua competenza esclusiva: il 15 giugno 1944, con una nuova circolare, Pellegrini conferma quanto già stabilito un mese prima. Preziosi replica polemico, che nel prossimo futuro i beni saranno gestiti dall'Ispettorato. È un esempio delle insistenti ingerenze dell'Ispettore nelle funzioni degli altri organi di governo, che alimenta un clima di opposizione nei suoi confronti e contribuisce al fallimento di ogni sua proposta legislativa.

La bozza del secondo decreto legislativo dell'Ispettorato, *Limitazione dei diritti dei cittadini italiani di sangue straniero o meticci*, basato sulla classificazione del decreto precedente, si focalizza sulla categoria dei meticci, allo scopo di modificarne i diritti civili e patrimoniali¹⁸⁵. Gli undici articoli che compongono la forma approvata del decreto costituiscono un lungo elenco di limitazioni: i cittadini italiani di sangue straniero sono

¹⁸³ Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 314.

¹⁸⁴ Saverio Gentile cita il documento conservato presso ACS, Ministero delle finanze, Servizio beni ebraici, b. 13, *Presidenza del Consiglio, Ispettorato Generale della razza*; Gentile, *La legalità del male*, cit., p.311.

¹⁸⁵ ACS, RSI, SPD, CR, b. 24, fasc. 166 "Preziosi Giovanni", sfasc. 3 "Proposte di legge dell'Ispettorato generale per la razza".

esclusi dal servizio militare (art. 1), dall'attività politica (art. 2) e da ogni forma di pubblico impiego, nonché dalle banche, dalle assicurazioni e dalle aziende in cui è presente la partecipazione dello Stato (art. 3). A queste persone non è concesso di esercitare tutele su cittadini di sangue italiano, né ricevere da essi eredità; non gli è consentito possedere terreni, fabbricati, aziende, né in questo caso di amministrarle (art. 4). Inoltre non possono esercitare le libere professioni (art. 5), né partecipare alla vita culturale nazionale (art. 6); non gli è concesso avere dipendenti di sangue italiano (art. 7). I beni dei meticci devono essere confiscati dall'EGELI attraverso un'apposita sezione che lavori in accordo con l'Ispettorato, e tutti i fondi e i ricavi delle vendite di suddetti beni sono da destinarsi al Fondo per le pensioni di guerra (art. 8). Sono previste alcune eccezioni all'applicazione del decreto, ad esempio avere un familiare caduto in (o essere un mutilato di) guerra o per la causa fascista, essere volontari di guerra decorati al valore militari, godere di riconoscimenti eccezionali (art. 9). Il decimo articolo vieta agli ebrei stranieri e ai meticci di ebrei stranieri di fissare la loro dimora in Italia; l'ultimo punto prevede l'emanazione delle norme per il decreto in questione, in accordo con i ministeri dell'Interno, della Giustizia e delle Finanze.

Confrontando questo testo con la prima proposta di Preziosi, si nota la presenza di un ulteriore articolo, eliminato nella bozza approvata, che dimostra ancora una volta l'ispirazione filonazista di tutta la sua produzione normativa. L'art. 7 originario, di cui non resta traccia, prevede che:

Gli ebrei e i meticci di ebrei di età superiore ai sei anni devono portare, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, un distintivo le cui caratteristiche saranno stabilite con successivo decreto.

Se fino a questo punto le proposte di Preziosi si dedicano a un allargamento organico del bacino di popolazione perseguibile per motivi razziali, il terzo progetto legislativo, *Norme applicative dei decreti precedenti*¹⁸⁶, intende approfondire alcuni elementi

¹⁸⁶ *Ivi*. È presente anche l'allegato della scheda genealogica, riportante la data 23 maggio 1944.

previsti in quelli precedenti. Con questo decreto compare il primo tentativo di Preziosi di esprimersi in merito alla legislazione corrente, per modificarla.

Mentre il primo articolo approfondisce le caratteristiche della scheda genealogica e si concentra sulla procedura amministrativa per compilarla correttamente, il secondo articolo si occupa dei cambi di cognome, annullando d'ufficio quelli concessi a ebrei e meticci di ebrei, e avocando a sé la decisione per le nuove richieste avanzate da cittadini di . L'art. 3 stabilisce quali proprietà sono concesse ai cittadini italiani di *sangue straniero* o meticci, e in che percentuale hanno diritto a pagamenti, mentre l'art. 4 impone loro di denunciare all'Ispettorato titoli e valori posseduti. È con l'art. 6 che Preziosi cerca di imporre il ruolo del suo istituto tra le pieghe della legislazione già approvata. Esso infatti richiede che quanti siano stati colpiti dal decreto di confisca previsto dall'art. 8 del d.l.d. 4 gennaio 1944 n.2 e vogliano impugnarlo, si rivolgano all'Ispettorato, il quale prende decisioni in accordo con il Ministero delle Finanze. L'art. 8 abroga le norme del suddetto decreto legge 4 gennaio 1944 n.2 in contrasto con le nuove disposizioni.

Il quarto progetto legislativo, *Commissione della razza*¹⁸⁷, stabilisce quali figure debbano far parte della suddetta commissione. Inizialmente è composto da un solo articolo con indicata la composizione della Commissione: due magistrati designati dal ministro della Giustizia, un rappresentante del PFR designato dal segretario del partito, un funzionario del Ministero dell'Interno e uno dell'Ispettorato. A esso si aggiunge il consueto articolo di entrata in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nonostante l'assenza di una datazione ufficiale sui documenti conservati presso l'Archivio centrale dello Stato, è possibile far risalire questi primi decreti al primo periodo operativo dell'Ispettorato grazie ad alcune annotazioni a matita sui fogli stessi, oltre che a un comunicato ufficiale destinato alla stampa e riportato su diversi quotidiani. Il testo diffuso dal governo annuncia l'imminente pubblicazione di provvedimenti che «innovano e aggiornano la legislazione oggi in vigore. Si tratta di un primo decreto legislativo che

¹⁸⁷ Ivi.

stabilisce i principii della determinazione e della differenziazione razziale; di un secondo decreto concernente la posizione giuridica degli italiani di sangue straniero o meticcio e di un terzo che precisa la composizione della commissione per la razza¹⁸⁸». In questo comunicato per la stampa non sono presenti le *Norme applicative dei decreti precedenti*, elaborate da Preziosi nelle stesse settimane, e forse cassate per le ingerenze nel d.l.d. 4 gennaio 1944 n.2. A dispetto del comunicato riportato dai giornali, nessuna delle proposte di legge viene emanata ufficialmente, e i decreti rimarranno allo stato di proposte.

Con il suo quinto progetto di legge, Preziosi redige delle modifiche sulla *Sezione beni ebraici dell'EGELI*¹⁸⁹: propone l'istituzione di una sezione speciale dell'ente da porre sotto il controllo dell'Ispettorato, con l'incarico di amministrare e vendere i beni confiscati, oltre che per svolgere indagini. Come si è già visto, l'opposizione ferma del ministro delle Finanze fa naufragare anche questo progetto di Preziosi.

Il sesto e ultimo progetto di legge in ordine cronologico è il primo affrontato in queste pagine, ovvero il decreto che regolamenta le funzioni dell'Ispettorato, e la cui gestazione richiede quasi un anno di tempo.

Da questo insieme di proposte di legge emerge tutta l'articolata visione di Preziosi, finalizzata a concentrare nell'Ispettorato ogni aspetto amministrativo inerente alla questione razziale, «esautorando in specifici ambiti i ministeri dell'Interno e delle Finanze e intromettendosi in molte linee gerarchiche del governo e della burocrazia¹⁹⁰». Una tale concentrazione di prerogative non avrebbe mai potuto incontrare il favore degli altri membri del governo, non intenzionati a cedere i propri ambiti di competenza. Pur se fosse riuscito ad appianare i conflitti con i titolari dei ministeri citati poc'anzi, la Repubblica sociale sarebbe stata comunque priva delle facoltà di realizzare una struttura così

¹⁸⁸ «Brescia Repubblica», 23 maggio 1944 - XXII.

¹⁸⁹ ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 33 "Sezione beni ebraici dell'EGELI"

¹⁹⁰ Sarfatti, *Le leggi antiebraiche proposte nel 1944 da Giovanni Preziosi*, cit., p. 169.

complessa e pervasiva. La situazione politica di mancato governo del territorio, con un alleato ingombrante a cui dover rispondere, e l'avversione della popolazione, rendono impossibile la realizzazione di un disegno così ambizioso, avente «come obiettivo principale, sempre più chiaro nel corso del tempo, l'arianizzazione completa della cultura e della società italiana, la sua de-giudaizzazione e la sua de-massonizzazione, operazione vista come premessa indispensabile per la costruzione dell'Europa ariana del nuovo ordine europeo¹⁹¹».

L'accanimento con cui Giovanni Preziosi elabora nei mesi i suoi progetti legislativi sembra non tenere conto della situazione in cui versano gli ebrei sul territorio della Repubblica sociale, con gli arresti e le deportazioni dovuti all'opera congiunta di nazisti e fascisti: si può pensare che rediga norme senza uno scopo, accecato dal fanatismo¹⁹². Ciò di cui bisogna tener conto è che l'antisemitismo nella visione di Preziosi è pietra fondante del nuovo fascismo, il solo modo per epurarlo dagli elementi di corruzione che hanno portato al fallimento del colpo di stato contro Mussolini. Francesco Geminario sottolinea come

Quello del Preziosi della RSI è forse un caso secondario, ma non meno significativo di un antisemitismo che agiva in assenza totale di ebrei, e che anzi traeva la sua propulsione totalitaria da quest'assenza: proprio perché mancavano ormai gli ebrei «visibili», molti erano sospettati di essere ebreizzati, e dunque era necessario inaugurare una fase politica di radicalizzazione in senso antisemita, che scoprisse gli ebrei invisibili e marranzanti, ovvero tutti coloro che avevano assimilato una cultura e una mentalità ebraiche¹⁹³.

¹⁹¹ Raspanti, *L'Ispektorato generale per la razza*, in *La Repubblica sociale italiana a Desenzano*, cit., p. 110.

¹⁹² F. Germinario, *Antisemitismo senza ebrei. I temi dell'attività pubblicistica dell'ultimo Giovanni Preziosi (1943-1945)*, in *La Repubblica sociale a Desenzano*, cit., pp. 77-107.

¹⁹³ *Ivi.*, p. 100.

Bibliografia

- AA. VV. *La menzogna della razza: documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, a cura del Centro Furio Jesi, Grafis, Bologna 1994.
- Acerbi, Giuseppe *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano 2011.
- Alfassio Grimaldi, Ugoberto *La stampa di Salò*, Tascabili Bompiani, Milano 1979.
- Bonini, Roberto *La Repubblica Sociale Italiana e la socializzazione delle imprese. Dopo il Codice civile del 1942*, G. Giappichelli, Torino 1993.
- Borghi, Marco *Il Ministero dell'Educazione Nazionale durante la Repubblica Sociale Italiana e l'operato di Carlo Alberto Biggini*, in *Tra liberazione e ricostruzione. Padova, 8 settembre 1943 - 2 giugno 1946*, a cura di L. Scalco, Editoriale Programma, Padova 1996.
- Borghi, Marco *La stampa della RSI 1943-1945*, Milano, Guerini e associati 2006.
- Borghi, Marco *Tra fascio littorio e senso dello stato*, CLEUP, Padova 2001.
- Buffarini Guidi, Glauco *La vera verità: I documenti dell'archivio segreto del ministro degli interni Guido Buffarini Guidi dal 1938 al 1945*, Sugar, Milano 1970.
- Bugiardini, Sergio (a cura di) *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana. Atti del Convegno nazionale di studi di Fermo, 3-5 marzo 2005*, Carocci, Roma 2006.
- Caretti, Paolo *Il corpus delle leggi razziali*, in *A settant'anni dalle leggi razziali: profili culturali, giuridici, e istituzionali dell'antisemitismo*, Carocci, Roma 2010.
- Cohn, Norman *Licenza per un genocidio. I protocolli dei savi anziani di Sion*, Einaudi, Torino 1969.
- Collotti, Enzo *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Bari-Roma 2003.
- Collotti, Enzo *L'amministrazione tedesca dell'Italia occupata, 1943-1945: studio e documenti*, Lerici Editori, Milano 1963.
- Collotti, Enzo
- Collotti, Enzo *Il razzismo negato*, in "Italia contemporanea", n. 212, settembre 1998, p. 581-582.
- D'Angeli, Roberto *Storia del Partito fascista repubblicano*, Castelvechchi, Roma 2016.
- De Felice, Renzo *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993 (1961).
- Falconieri, Silvia *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, Il Mulino 2011.
- Foa, Anna *Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento*, Laterza, Roma-Bari 2009.

- Focardi, Filippo *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Laterza, Bari-Roma 2013.
- Fubini, Guido *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano: dal periodo napoleonico alla Repubblica*, La Nuova Italia, Firenze 1974.
- Fusina, Matteo *L'antisemitismo italiano attraverso i decreti di confisca dei beni (1938-45)*, in «Storia e problemi contemporanei», XIV, n.28, CLUEB, Bologna 2001.
- Gagliani, Dianella *Brigate nere: Mussolini e la militarizzazione del Partito fascista repubblicano*, Bollati Boringhieri, Torino 1999.
- Ganapini, Luigi *La repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, i socializzatori*, Garzanti, Milano 1999 (3a 2010)
- Garibaldi, Luciano *Mussolini e il professore: vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Milano, Mursia 1983.
- Gentile, Saverio *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli Editore, Torino 2013.
- Germinario, Francesco *Antisemitismo senza ebrei. I temi dell'attività pubblicistica dell'ultimo Giovanni Preziosi (1943-1945)*, in *La Repubblica sociale a Desenzano*, cit., pp. 77-107.
- Giannini, Massimo Severo *La Repubblica Sociale Italiana rispetto allo Stato italiano*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», serie III, V (n.1/4), pp. 330-417, Giuffrè, Milano 1951.
- L. Parente, F. Gentile, R. M. Grillo (a cura di) *Giovanni Preziosi e la questione della razza in Italia. Atti del Convegno di studi (Avellino-Torella dei Lombardi, 30 novembre-2 dicembre 2000)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.
- Levi, Fabio *L'applicazione delle leggi contro le proprietà degli ebrei (1938-1946)*, in «Studi Storici», n.3, pp. 845- 862, Fondazione Istituto Gramsci, Roma 1995.
- Lombardi, Luisa *La Repubblica sociale italiana nel Mantovano (1943-1945)*, Tipografia commerciale cooperativa, Mantova 2005.
- Luzzatto Voghera, Gadi *Antisemitismo*, Editrice Bibliografica, Milano 1997.
- Matard-Bonucci, Marie-Anne *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, Il Mulino, Bologna 2007.
- Mayda, Giuseppe *Ebrei sotto Salò. La persecuzione antisemita 1943-1945*, Feltrinelli, Milano 1978.
- Mayda, Giuseppe *Storia della deportazione in Italia: Militari, ebrei e politici nel lager del terzo Reich*, Bollati Boringhieri, Torino 2002.
- Osti Guerrazzi, Amedeo *Storia della Repubblica sociale italiana*, Carocci, Roma 2012.
- Pavan, Ilaria *Fascismo, antisemitismo, razzismo. Un dibattito aperto*, in *A settant'anni dalle leggi razziali: profili culturali, giuridici, e istituzionali dell'antisemitismo*, Carocci, Roma 2010.

- Picciotto, Liliana *Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945)*, Mursia, Milano 1991.
- Picciotto, Liliana *Per ignota destinazione. Gli ebrei sotto il nazismo*, Mondadori, Milano 1994.
- Raspanti, M. *Il mito ariano nella cultura italiana fra Otto e Novecento*, in A. Burgio (cur.), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna 1999, pp. 75-85.
- Ricci, Aldo G. (A cura di) *Le fonti per la storia della RSI*, Marsilio, Venezia 2005.
- Ropa, Rossella *L'antisemitismo nella Repubblica sociale italiana. Repertorio delle fonti conservate all'Archivio centrale dello Stato*, Pàtron, Bologna 2000.
- Rovatti, Toni *Linee di ricerca sulla repubblica sociale italiana*, in «Studi Storici», n. 55, pp. 287-299, Fondazione Istituto Gramsci, Roma 2014.
- Rovatti, Toni *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, CLUEB, Bologna 2011.
- Ruzzenenti, Marino *La capitale della RSI e la Shoah. La persecuzione degli ebrei nel bresciano (1938-1945)*, GAM, Rudiano 2006.
- Sarfatti, Michele *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Silvio Zamorani, Torino 1994.
- Sarfatti, Michele *Gli ebrei nell'Italia fascista*, Torino, Einaudi 2000 (3a 2007).
- Sarfatti, Michele *La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 2005.
- Sarfatti, Michele (a cura di) *La Repubblica sociale italiana a Desenzano. Giovanni Preziosi e l'Ispettorato generale per la razza*, Giuntina, Firenze 2008.
- Scardaccione, Francesca Romana (a cura di) *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana. 1943-1945*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2002.
- Stefanori, Matteo *Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana*, Laterza, Bari-Roma 2017.
- Tarchi, Angelo *Teste dure*, Editrice S.E.L.C., Milano 1967.
- Tranfaglia, Nicola *Il ventennio del fascismo*, in A. Del Boca (a cura di), *La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico*, Neri Pozzi, Vicenza 2009, pp. 107-147.
- Viganò, Marino *Il Congresso di Verona (14 novembre 1943): documenti e testimonianze*, Settimo Sigillo, Roma 1994.